

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

265° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 MARZO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	5
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	12
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	18
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	24
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	31
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	54
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	59
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	64
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	67
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	74

**Commissione d'inchiesta**

Servizio sanitario nazionale . . . . .	Pag.	79
--	------	----

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali . . . . .	Pag.	84
RAI-TV . . . . .	»	92
Mafia . . . . .	»	100
Infanzia . . . . .	»	101

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	110
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	115
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri . . . . .	»	122
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .	»	123
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	»	124

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	125
------------------------	------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**246<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE avverte che il disegno di legge n. 335, recante riordino dell'attività di vigilanza privata, che il Gruppo Lega Padana ha preannunciato di voler far proprio ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, sarà iscritto all'ordine del giorno per l'esame in sede referente a partire dalla prossima settimana, congiuntamente con i disegni di legge nn. 1263, 1101 e 1925, vertenti su materie connesse.

La Commissione consente.

Il senatore PETRINI sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1472, rinviato in Commissione nella seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 25 febbraio.

La Commissione conviene quindi di iscrivere all'ordine del giorno il suddetto provvedimento a partire dalla prossima settimana.

Il senatore MALAN, relatore sul disegno di legge n. 1188, recante norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione, preannuncia l'imminente acquisizione di elementi informativi sull'attività del Comitato sul *software* libero istituito dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che ne consentiranno la ripresa dell'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 2003.

La Commissione prende atto.

Il senatore STIFFONI sollecita l'acquisizione dell'elenco dei siti in cui verranno realizzati i centri di permanenza temporanea di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, la trasmissione del quale è stata preannunciata dal sottosegretario Mantovano durante l'audizione della scorsa settimana.

Il PRESIDENTE assicura che la sollecitazione del senatore Stiffoni sarà inoltrata al Governo.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1972) Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senza ed altri; Fontana; Fontana*  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani, mercoledì 5 marzo.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE annuncia che la seduta di domani, mercoledì 5 marzo, già convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

189<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

BOREA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

(Esame e rinvio)

Il relatore ZANCAN, proseguendo nella illustrazione dei disegni di legge in materia di tutela degli animali, iniziata nella seduta del 27 febbraio u.s., dà conto della sostanziale omogeneità di impostazione del disegno di legge in titolo con quelli precedentemente illustrati, sia per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori che per quelli relativi alla vigilanza, con riferimento al tema specifico del divieto di combattimenti e competizioni tra animali.

Il presidente BOREA rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali**

(Esame e rinvio)

In ordine al disegno di legge in titolo il relatore ZANCAN richiama l'attenzione sull'articolo unico del disegno di legge con il quale i presentatori hanno operato la precisa scelta di rendere attuale la contravvenzione di cui all'articolo 727 del codice penale e non anche, come altri, di introdurre nel codice anche nuove fattispecie delittuose.

Il presidente BOREA rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(1541) PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati**

(Esame e rinvio)

Il relatore ZANCAN si sofferma sul disegno di legge in titolo osservando come nel testo siano riscontrabili talune rilevanti novità rispetto agli altri disegni di legge in materia. Particolarmente significativi sono soprattutto l'articolo 1, con il quale si delimita il diritto alla protezione degli animali a quelli che vivono a contatto con l'uomo; l'articolo 3, volto a sostituire i tradizionali termini «padrone» e «proprietario» con quello di «tutore»; l'articolo 5 con il quale viene affrontato un tema particolarmente avvertito quale quello dell'abbandono ed, infine, l'articolo 7 con il quale si fa obbligo al rispetto delle esigenze degli animali impiegati in rappresentazioni o spettacoli.

Il presidente BOREA rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(1783) ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale**

(Esame e rinvio)

Riferisce brevemente il relatore ZANCAN il quale osserva come il disegno di legge, nell'abrogare gli articoli 638 e 727 del codice penale, sia volto ad introdurre un nuovo Titolo XII-bis del libro II dello stesso codice, avendo particolare riguardo al regime sanzionatorio dei delitti contro gli animali.

Il presidente BOREA rinvia infine il seguito dell'esame.

**(1930) Disposizioni a tutela degli animali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

**(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**

**(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri**

**(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti**

**(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali**

**(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti**

**(1118) ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali**

**(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali**

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

**– e petizione n. 85 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1930, 294, 302, 789, 926, 1397, 1445, 1542 e 1554; congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 42, 1118, 1541 e 1783 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 42, 1118, 1541 e 1783, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1930, 294, 302, 789, 926, 1397, 1445, 1542 e 1554 e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge nn. 1930, 294, 302, 789, 926, 1397, 1445, 1542 e 1554, sospeso il 27 febbraio.

Su proposta del relatore ZANCAN, la Commissione concorda di procedere alla congiunzione del seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge ed alla congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo, nonchè di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 1930.

Il relatore ZANCAN, rammentato che nella seduta del 27 febbraio si era limitato a delineare solo sommariamente il contenuto del disegno di legge n. 1930 riservandosi di illustrarne l'articolato in un successivo momento, ribadisce la sua sostanziale adesione all'impostazione di fondo del testo approvato dalla Camera dei deputati in quanto appare pienamente condivisibile il principio in base al quale si intende definire quale bene giuridico da proteggere la vita e l'incolumità degli animali. Allorquando tale principio viene a concretarsi in un apparato sanzionatorio nonchè in interventi che incidono sul piano processuale, talune modifiche a suo parere si rendono però necessarie. L'inserimento del nuovo Titolo XII-bis, nel libro II del codice penale, infatti deve necessariamente rivestire caratteristiche sistemiche quanto a rigore terminologico e a logicità interna, oltre che tenere conto delle ricadute che le nuove incriminazioni potrebbero avere sul piano pratico.

Andrebbero così meglio specificate le fattispecie delittuose previste dall'articolo 623-*quater*, laddove si prevede la reclusione o la multa per coloro che incrudeliscono verso un animale o lo sottopongono a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili. Se le perplessità sottoposte all'attenzione della Commissione da società ed istituti di sperimentazione zooprofilattica possono ritenersi superate dal fatto che la loro attività è prevista dalla legge, non altrettanto risultano chiari i concetti di

«incrudelimento» e «di fatica» essendo questi diversamente riferibili ai soggetti che li esercitano o che li subiscono. Da un diverso punto di vista la Commissione dovrà valutare anche la possibilità di configurare l'ipotesi attualmente prevista come autonomo delitto nel nuovo articolo 623-*ter* del codice penale piuttosto come una circostanza aggravante del delitto di cui al successivo delitto 623-*quater*, in quanto tale soluzione potrebbe evitare il rischio di sanzionare, al di là delle intenzioni del legislatore, anche alcuni casi di attività venatoria.

Quanto al nuovo articolo 623-*quinquies*, relativo agli spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie agli animali, il relatore ZANCAN rileva come anche in questo caso occorrerebbe un approfondimento della tematica in quanto l'esistenza o meno del maltrattamento risulta collegata alla percezione dell'animale che la subisce.

In ordine all'articolo 623-*sexies*, con il quale si prevede il divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, il relatore ritiene di poter concordare con le prescrizioni in esso contenute che, tra l'altro, sono affrontate da diversi disegni di legge all'esame, salvo una riflessione ulteriore sul livello delle sanzioni in esso previste.

Con riferimento all'articolo 623-*septies*, dichiara di concordare con il divieto previsto di commercializzazione delle pelli di cani e gatti ritenendo peraltro opportuno specificare che il riferimento è rivolto ai soli animali domestici, così da evitare che la previsione incriminatrice si estenda al commercio ed alla detenzione di pelli di altri animali ricompresi nelle famiglie dei felidi e dei canidi.

Procedendo nella sua illustrazione, il relatore Zancan passa quindi alla parte del disegno di legge relativa alle contravvenzioni. Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 727 del codice penale, dopo aver sottolineato quanto possa risultare aleatoria la definizione «animali in condizioni incompatibili con la loro natura», si sofferma sulla punibilità prevista per coloro che abbandonano gli animali domestici, ritenendo che nel corso dell'esame dei provvedimenti la Commissione debba pervenire ad una definizione di tale fattispecie che eviti il rischio di attribuire alla stessa una portata eccessivamente ampia, soprattutto con riferimento alle ipotesi colpose che vi potrebbero rientrare.

Dichiara quindi adeguata la norma relativa ai divieti di videoproduzioni o pubblicità che utilizzano le crudeltà sugli animali a fini economici e giudica infine eccessiva la norma sulle intercettazioni telefoniche disposta dall'articolo 2.

Quanto all'articolo 3 che obbliga i medici veterinari a riferire all'autorità giudiziaria le lesioni inferte agli animali riscontrate nell'esercizio della loro professione e riferibili ai delitti di cui al disegno di legge, il relatore ritiene particolarmente impervio l'accertamento della lesione e dell'origine della stessa.

Si apre il dibattito.



Prende la parola il senatore CONSOLO il quale, soffermandosi specificamente sul disegno di legge n. 1930, si dichiara favorevole ad una soluzione che escluda la previsione di ipotesi contravvenzionali nella materia in esame riconducendo la stessa esclusivamente a previsioni incriminatrici di tipo delittuoso. In questo senso egli auspica una correzione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che gli appare incompleto anche laddove non prevede delle ipotesi delittuose di tipo colposo che sarebbero invece, a suo avviso, assai opportune considerata la casistica che spesso vede gli animali vittime di comportamenti particolarmente odiosi aventi una connotazione di questo genere.

Il senatore FASSONE non nasconde di aver provato un moto di insoddisfazione nel valutare l'insieme del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e sottolinea in via preliminare che, se la Commissione si orienterà nel senso di apportare modifiche a tale testo, sullo stesso sarà necessario intervenire in maniera incisiva, ponendo rimedio a sviste e incoerenze che sono probabilmente il frutto di un esame eccessivamente condizionato da fattori di ordine emotivo.

Innanzitutto deve evidenziarsi che, se la scelta – peraltro condivisibile – effettuata dalla Camera dei deputati è quella di rovesciare l'impianto codicistico che attualmente tutela gli animali o in quanto componenti del patrimonio ovvero per il turbamento che nella persona umana suscitano i maltrattamenti ad essi inferti, allora tale scelta va compiutamente attuata e l'intera materia in questione dovrà quindi confluire nel nuovo titolo del libro II del codice penale, nel quale dovranno pertanto essere inseriti tutti i delitti accomunati dalla finalità di tutela di quello specifico bene giuridico che è rappresentato dalla vita e dalla incolumità degli animali.

Ciò posto, sarebbe auspicabile innanzitutto correggere quelle che appaiono delle vere e proprie lacune del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, rappresentate in primo luogo dalla mancata previsione di ipotesi delittuose di tipo colposo che – come già evidenziato dal senatore Consolo – risulterebbero particolarmente opportune nell'ambito considerato e, in secondo luogo, dalla utilizzazione di formule normative che non sono in grado di reprimere alcuni comportamenti meritevoli invece di un intervento in questo senso (si pensi ad esempio al modo infame in cui sono allevati alcuni animali ovvero alla pratica del «tiro al piccione»).

Vanno poi affrontati i problemi di coerenza sistematica del nuovo impianto normativo, rispetto al quale suscita perplessità innanzitutto il fatto che, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 1930, viene prevista la pena congiunta della reclusione e della multa per l'ipotesi di minore gravità di cui al nuovo articolo 623-*septies* del codice penale, mentre si fa ricorso alla previsione alternativa della reclusione o della multa nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, indubbiamente di maggiore gravità.

Con riferimento all'articolo 623-*ter*, deve osservarsi che il parallelo con la pena attualmente prevista per l'ipotesi di danneggiamento procedibile d'ufficio suggerirebbe per lo meno di elevare a sei mesi la pena pre-

vista nel minimo, mentre ancora con riferimento all'articolo 623-*septies*, appare indispensabile l'inserimento di una disposizione transitoria che consenta, a coloro che attualmente detengono pelli o pellicce di cani o gatti, di regolarizzare la loro posizione entro un termine prefissato.

Ancora, va sottolineata l'esigenza di calibrare attentamente la portata della disposizione di cui al nuovo articolo 727-*bis* del codice penale al fine di evitare il rischio di un eccessivo ed ingiustificato ampliamento del relativo ambito sanzionatorio.

Conclude infine osservando, con riferimento alla modifica apportata dal testo licenziato dalla Camera all'articolo 266 del codice di procedura penale, come la possibilità di ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche appaia fortemente asistemica rispetto ai limiti di pena che sono previsti per i nuovi delitti configurati nel disegno di legge n. 1930. Non sarebbe quindi d'accordo sull'introduzione di una simile previsione di carattere derogatorio, mentre si potrebbe valutare, con specifico riferimento alle ipotesi delittuose di cui al primo comma dell'articolo 623-*sexies*, la possibilità di un ulteriore innalzamento del massimo previsto per la pena detentiva, tale da consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche sulla base della disposizione generale contenuta nel comma 1, lettera a), dello stesso articolo 266.

Il senatore Luigi BOBBIO, pur dichiarandosi senz'altro d'accordo con la *ratio* ispiratrice dei disegni di legge in titolo, non può che condividere le considerazioni già svolte dai senatori Consolo e Fassone in ordine al disegno di legge n. 1930. Al riguardo fa presente inoltre come, a suo avviso, il testo in questione si caratterizzi per l'uso di una terminologia la cui portata risulta ora eccessivamente ampia ora inopportuna e imprecisa. Così il nuovo articolo 623-*ter* punirebbe chiunque cagiona la morte di un animale, nozione quest'ultima nella quale è possibile letteralmente ricomprendere, solo per fare un esempio, anche gli insetti, con un'estensione della portata teorica della norma incriminatrice che non può non suscitare perplessità. Il successivo articolo 623-*quater* utilizza espressioni come «lavori insopportabili» ovvero «mezzi particolarmente dolorosi», espressioni che evidentemente sono suscettibili di differenti interpretazioni in sede applicativa, con tutti gli inconvenienti che ciò può comportare.

Conclude pertanto il proprio intervento sottolineando la necessità che, da un lato, la Commissione proceda senz'altro all'esame dei disegni di legge in titolo e, dall'altro, apporti però al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento tutte le correzioni indispensabili per renderlo coerente con la complessiva sistematica del vigente codice penale.

Il senatore CENTARO dichiara di condividere le considerazioni svolte dai senatori Luigi Bobbio e Fassone, e si sofferma poi, in particolare, sia sulla genericità di alcune nozioni utilizzate nella costruzione delle nuove fattispecie incriminatrici – quali quella di «caratteristiche etologiche» impiegata nell'articolo 623-*quater* come introdotto dall'articolo 1 dal disegno

di legge n. 1930 – che gli appare suscettibile di rendere incerta la sfera di applicabilità delle ipotesi delittuose in questione. Problemi di questo tipo presentano, oltre al già citato articolo 623-*quater*, anche il nuovo articolo 623-*sexies* e la riscrittura dell'articolo 727 del codice penale.

Conclude infine rilevando di giudicare anch'egli senz'altro eccessiva la previsione di una norma derogatoria *ad hoc* volta a consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche in relazione ai reati qui considerati.

Prende poi la parola il senatore TIRELLI il quale, pur dichiarando di condividere l'impostazione ispiratrice del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ritiene però che la stessa sia stata attuata non solo in modo tecnicamente inadeguato, così da lasciare spazio ad un'eccessiva discrezionalità sul piano interpretativo, ma altresì senza un'adeguata conoscenza delle problematiche attinenti il comportamento degli animali ed il rapporto fra questi e l'uomo. Ritiene a questo proposito essenziale richiamare l'attenzione sul fatto che il superamento di pratiche inaccettabili nei confronti degli animali potrà avvenire solo in conseguenza di un effettivo cambiamento culturale che certamente può essere aiutato e favorito da un nuovo intervento legislativo, ma che dipende però anche da fattori ulteriori e rispetto al quale la previsione di un apparato sanzionatorio eccessivo e sproporzionato potrebbe produrre risultati del tutto controproducenti.

Segue un breve intervento del senatore AYALA, che fa proprie le osservazioni e i rilievi critici svolti dai componenti della Commissione già intervenuti nel dibattito odierno, cogliendo peraltro l'occasione per sottolineare come le carenze tecniche del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento pongano anche un problema di carattere più generale. Non è infatti la prima volta che il Senato si trova a ricevere dalla Camera dei deputati testi che non esita a definire imbarazzanti; poiché non vi è dubbio circa la competenza dei singoli componenti dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, egli giudica inspiegabile come tutto ciò possa avvenire, ma ritiene che non sia possibile comunque andare avanti in questo modo.

La senatrice ALBERTI CASELLATI, nel soffermarsi anch'essa sul testo del disegno di legge n. 1930, ha l'impressione che nel definire lo stesso la Camera dei deputati si sia in qualche modo «lasciata prendere la mano» e che ciò sia all'origine delle innegabili carenze di ordine tecnico dell'articolato assunto come testo base. Ciò non toglie però che la *ratio* ispiratrice del disegno di legge sia valida e condivisibile e che quindi il lavoro del Senato possa apportare quelle correzioni necessarie per salvaguardare la coerenza e l'efficacia di un intervento legislativo certamente opportuno ed auspicabile.

Il presidente BOREA rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**96<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(1894) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, il quale rileva preliminarmente come la Convenzione in ratifica risponda alla consolidata tipologia degli accordi per la prevenzione del fenomeno delle doppie imposizioni e recepisca, sotto il profilo tecnico, gli schemi più recenti adottati sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Richiama quindi sommariamente il contenuto della Convenzione, la quale, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio. In proposito, poiché in Italia non è al momento prevista un'imposta patrimoniale, è stata inserita nel Protocollo convenzionale una clausola in base alla quale, nel caso in cui venissero reintrodotte nell'ordinamento fiscale italiano forme di imposizione sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste. Fra le imposte considerate figurano, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEG e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il riferimento all'IRAP è evidentemente destinato ad essere superato una volta che, attraverso un percorso di graduale attenuazione del relativo onere, l'imposta sarà stata definitivamente soppressa, secondo le indicazioni contenute in proposito nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale», attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2144-B).

La normativa tende a colmare un vuoto nella regolamentazione dei rapporti economici bilaterali determinatasi a seguito della dichiarazione della Georgia di non riconoscere la Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata a suo tempo dall'Italia con l'URSS.

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore FORLANI, il quale ricorda preliminarmente come con l'Accordo sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato a Tirana, il 12 marzo 1998, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Il testo in ratifica risponde alla consolidata tipologia degli accordi di cooperazione doganale. Esso si compone di ventitré articoli, un preambolo ed un Allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 delimitano il campo di applicazione dell'assistenza fornita ai sensi dell'Accordo. Gli articoli dal 5 al 9 illustrano i diversi modi in cui le Amministrazioni doganali possano fornirsi assistenza su richiesta o spontanea (ad esempio fornitura di notizie e informazioni utili ad assicurare la corretta applicazione della normativa doganale, esercizio di speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, eccetera).

L'articolo 10 regola lo scambio di documenti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 13 contiene disposizioni sul comportamento che le Amministrazioni doganali devono tenere nell'esecuzione delle richieste.

L'articolo 14 prescrive che funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente possano assistere ad indagini svolte sul territorio dell'altra Parte contraente e fissa le condizioni che in tali casi devono essere rispettate.

L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo, mentre l'articolo 17 disciplina i casi e modi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo, mentre gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore, la denuncia e la possibilità di revisione dell'Accordo.

L'Accordo consentirà una più razionale applicazione da parte delle competenti autorità dei due Paesi firmatari delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi a disposizione per la lotta contro le frodi e il traffico degli stupefacenti. Sarà inoltre possibile rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Albania e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori economici interessati all'interscambio commerciale.

Dall'applicazione dell'Accordo discendono oneri estremamente ridotti, valutati in circa 16.000 euro all'anno.

La senatrice DE ZULUETA ricorda come nella scorsa legislatura la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva da essa promossa sull'impegno italiano in Albania, abbia avuto occasione di affrontare in modo approfondito il problema delle gravi difficoltà operative del sistema doganale albanese, che alcuni anni fa era in condizioni di vero e proprio dissesto. Nell'ambito di tale procedura, fu fra l'altro audita la dottoressa Natalina Cea, Capo della Missione europea di assistenza alle dogane albanesi denominata «CAM-Albania», la quale, come si ebbe occasione di apprendere, impegnandosi a fondo per il ripristino di condizioni di efficienza e

legalità nel comparto in considerazione, si trovò ad un certo punto esposta a condizioni ambientali estremamente difficoltose.

Negli ultimi anni si sono certamente registrati dei progressi nella ricostruzione dell'apparato statale albanese, ma le carenze del sistema doganale di quel Paese rappresentano tuttora uno dei fattori che più concorrono ad agevolare i traffici di stupefacenti verso l'Italia, sia di produzione locale che di provenienza asiatica. Attualmente in Albania sono inoltre in corso indagini relative a gravi irregolarità nel commercio dei prodotti petroliferi.

Per tali ragioni, nel preannunziare il voto favorevole della sua parte politica sulla ratifica, auspica che da parte del Governo siano fornite, in occasione della prossima seduta di esame del provvedimento, indicazioni esaurienti sullo stato a cui è pervenuta la riorganizzazione del sistema doganale albanese negli ultimi anni, e sui problemi che restano aperti in tale settore.

Il senatore PIANETTA si associa alla richiesta testé formulata dalla senatrice de Zulueta, rilevando come l'Accordo in ratifica sia stato sottoscritto ormai cinque anni fa, in una situazione nella quale le grave difficoltà operative del sistema doganale albanese erano stato giustamente indicate come uno dei fattori più rilevanti dell'espansione dei fenomeni di illegalità, specialmente nel settore del traffico degli stupefacenti ma anche del commercio clandestino di vari generi merceologici (in particolare autoveicoli destinati ad essere collocati nei Paesi dell'Europa dell'Est).

In conclusione, auspica che la ratifica dell'Accordo dia ulteriore impulso al processo di rafforzamento degli apparati statuali albanesi, anche nella prospettiva di un'intensificazione dei già rilevanti scambi commerciali fra l'Italia e l'Albania.

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame: osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, il quale richiama preliminarmente il contenuto del provvedimento. Sottolinea poi come ogni meccanismo di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie suscettibili di duplice uso sia inevitabilmente il frutto di un compromesso fra le esigenze dell'apertura al commercio internazionale e le istanze della sicu-

rezza, in presenza di una gamma sempre più vasta e sofisticata di prodotti e tecnologie di uso civile suscettibili di utilizzo distorto.

Vi è poi da considerare come, in generale, la vera difficoltà è quella di individuare il destinatario effettivo delle transazioni commerciali, che sovente è del tutto diverso da quello dichiarato.

In conclusione, dopo aver manifestato perplessità per la scelta, di cui all'articolo 2, di individuare nel Ministero delle attività produttive – Dipartimento per l'internazionalizzazione – l'Autorità nazionale competente nella materia, propone di esprimere alla 10<sup>a</sup> Commissione le seguenti osservazioni favorevoli, con rilievi:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

all'articolo 11, comma 5, ove si prevede la possibilità di disporre la partecipazione alle riunioni del Comitato consultivo di soggetti non facenti parte istituzionalmente del Comitato stesso, appare opportuno attribuire il relativo potere solo all'Autorità competente e al Presidente del Comitato. Pertanto, in tale comma, dopo le parole «dell'Autorità competente o del» andrebbero inserite le seguenti: «Presidente del»;

sempre all'articolo 11, appare opportuno correggere un'anomalia rilevabile nel meccanismo di votazione del Comitato consultivo. Infatti, alla stregua del testo adottato, soltanto i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze avrebbero la possibilità di esprimere due voti (uno *pro capite*), mentre tutte i rappresentanti delle altre Amministrazioni – comprese quelle che hanno due rappresentanti nel Comitato – potrebbero esprimerne uno solo. Si suggerisce quindi di modificare il testo, nel senso di prevedere che ciascuna Amministrazione abbia un solo voto, a prescindere dal numero dei componenti del Comitato presenti in sua rappresentanza».

La senatrice DE ZULUETA rileva preliminarmente come il provvedimento tenda sostanzialmente a dar luogo al puro e semplice recepimento della normativa comunitaria, rinunciando a sfruttare anche soltanto in minima misura i margini di discrezionalità esistenti per realizzare dei passi in avanti in un settore che presenta attualmente notevoli incongruenze sul piano normativo. In particolare, non viene affrontato il nodo di merito relativo alle modalità di formazione e aggiornamento negli elenchi dei prodotti sottoposti a regime restrittivo. Appare inoltre discutibile, come accennato dal relatore, la scelta di non inserire il Ministero degli affari esteri quale Autorità nazionale competente; ciò in considerazione del fatto che il Ministero delle attività produttive non dispone di strumenti di monitoraggio delle varie situazioni territoriali, laddove il Ministero degli affari esteri possiede una rete diplomatica capillare su scala mondiale, oltretutto particolarmente qualificata nell'analisi delle problematiche dei controlli sui prodotti *dual-use* e di quelle inerenti alle iniziative internazionali di disarmo.



Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere per la 10<sup>a</sup> Commissione permanente osservazioni favorevoli, con rilievi, di contenuto corrispondente al testo da lui proposto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**277<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il Ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare, ad eccezione degli emendamenti 7.2 e 7.5, che, individuando una specifica forma di copertura degli oneri, rendono necessaria una quantificazione degli stessi e una valutazione della congruità dei mezzi finanziari che li fronteggiano.

Al sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO che esprime avviso contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.5, replica il PRESIDENTE, segnalando che la copertura indicata in quegli emendamenti sembra in grado di fronteggiare ampiamente i relativi oneri.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che in base all'articolo 8 del decreto legislativo che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, le Soprintendenze possono essere dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico. Per concretizzare tale possibilità è stato conseguentemente presentato dal Governo lo schema di decreto in esame, che prevede l'autonomia per l'Istituto della Soprintendenza. Poiché il parere che la Commissione deve esprimere è di merito, appare opportuno approfondire taluni aspetti, sui quali il Governo è chiamato a fornire preliminarmente delle delucidazioni. A quanto sembra, lo schema di decreto conferisce l'autonomia a tutte le Soprintendenze, non limitandosi quindi a quelle che abbiano competenza su complessi di eccezionale valore artistico. Se corrisponde a verità questa premessa, la generalizzazione può costituire un primo punto sul quale è opportuno avere chiarimenti. Ad avviso del relatore, il problema generale che pone lo schema di decreto è comunque l'interpretazione da fornire al concetto di autonomia. Tale schema di decreto, infatti, presenta una serie di istituti che non trovano corrispondenza nel vigente regime di contabilità di Stato, pur continuando ad essere le soprintendenze organi appartenenti a pieno titolo all'Amministrazione centrale dello Stato. Uno dei punti di maggiore discordanza rispetto al regime generale riguarda, per esempio, l'articolo 1, comma 6, che prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione: si tratta di un istituto che non è contemplato nella contabilità di Stato e che va valutato ai fini della coerenza con il comma 1 dell'articolo 81 della Costituzione, che stabilisce il principio di annualità del bilancio e, quindi, impedisce ai bilanci di ciascun esercizio di riportare gli effetti gestionali degli esercizi precedenti. Un altro aspetto di discrasia, sia pure di minor rilievo, sta nel fatto che alla competenza finanziaria si affianca ora, con valore giuridico, la competenza economica. Tra l'altro non viene specificato se si tratti della competenza in base alla quale è strutturato il bilancio analitico dello Stato ai fini della gestione (centri di costo) oppure altro tipo di configurazione contabile, ispirata, ad esempio, agli schemi di contabilità europea (cosiddetto SEC 95). Andrebbe, altresì, chiarito il motivo per il quale l'articolo 2 prevede l'esposizione, nel preventivo economico, del solo saldo di parte corrente. Per quanto riguarda l'articolo 5, si prevede l'iscrizione in ogni bilancio di un fondo di riserva per le spese impreviste e di un fondo di riserva per le nuove

o maggiori spese che si verificano nel corso della gestione, configurandosi come una sorta di fondo speciale attivabile in via amministrativa. Vengono, in sostanza, introdotti a livello di singola sovrintendenza due istituti tipici del bilancio dello Stato, riproponendo con ciò il problema della latitudine del concetto di autonomia. L'articolo 6 prevede poi che il Consiglio di amministrazione deliberi le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio in caso di insufficienza degli stanziamenti e che tali previsioni siano trasmesse all'approvazione del Ministero competente e di quello dell'economia. Il chiarimento che al riguardo può essere richiesto al Governo è se vi siano garanzie normative per evitare accoglimenti a piè di lista delle maggiori esigenze che il singolo Consiglio di amministrazione accerti ovvero se non si debba prevedere un meccanismo in base al quale le variazioni devono essere decise, ad esempio, nell'ambito delle modifiche approvate dalla legge di assestamento o da altra variazione al bilancio. La stessa norma dell'articolo 9, concernente i residui, non sembra presentare alcun termine per il mantenimento in bilancio dei residui stessi, laddove sul piano generale tale termine è fissato in un anno.

Il senatore MICHELINI segnala che le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 sembrano configurare, senza prevederne la corrispondente disciplina giuridica, attribuzioni tipiche dei delegati all'incasso quali agenti contabili, con il conseguente obbligo di rendicontazione.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione della complessità dei rilievi emersi, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Conviene la Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI segnala che si tratta dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194. Tale norma prevede che, in presenza di «uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal DPEF e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari», il Ministro dell'economia e delle finanze sia tenuto a riferire al Consiglio dei ministri. Si stabilisce, quindi, che con DPCM, previa deliberazione del Consiglio

dei Ministri, possa essere adottato un atto di indirizzo. Una articolazione temporale diversa da quella direttamente riconducibile al dettato del citato decreto-legge n. 194 è stata, peraltro, prospettata, nell'ordine del giorno 9/3138/1, accolto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del medesimo decreto-legge. L'ordine del giorno impegnava il Governo a trasmettere al Parlamento lo schema di decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, in modo da permettere, successivamente, l'adozione tempestiva di eventuali interventi correttivi, al fine di assicurarne l'efficacia. L'oratore segnala, inoltre, che l'ordine del giorno sembrava attribuire all'atto di indirizzo una funzione preventiva, allo scopo di indurre le amministrazioni ad assumere comportamenti atti ad evitare il verificarsi di uno scostamento rilevante dagli obiettivi programmati di finanza pubblica. Al citato ordine del giorno fa esplicito riferimento la relazione di accompagnamento allo schema di DPCM in esame. L'interpretazione che della legge viene fornita nella relazione, per un verso, sembra quindi diretta a valorizzare il ruolo di direzione e coordinamento dell'atto di indirizzo rispetto all'attività delle amministrazioni statali e, più in generale, delle amministrazioni pubbliche. Per altro verso, tuttavia, l'anticipazione dell'avvio della procedura pur in assenza di uno scostamento comporta, nell'eventualità di una successiva adozione del decreto ministeriale, che il Parlamento verrebbe informato dello scostamento solo successivamente all'adozione del decreto medesimo. Lo schema di DPCM prospetta specifici interventi rivolti al contenimento della spesa. Si prevede, in particolare, che nel primo semestre dell'anno, le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, debbano limitare l'assunzione di impegni e l'effettuazione di pagamenti entro il 50% delle dotazioni di bilancio (lettera c)). Nel caso in cui si verifichi uno scostamento rilevante degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmati, la lettera d) prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa limitare gli impegni di spesa e l'emissione di titoli di pagamento sulle dotazioni del bilancio dello Stato, secondo valori percentuali uniformi. Medesima previsione, sempre nel caso di scostamenti rilevanti dagli obiettivi programmati, viene introdotta per gli organismi pubblici non territoriali (ultimo periodo lettera d)). Inoltre, lo schema di DPCM fornisce, alle lettere a) e b), alcune indicazioni di carattere generale riferite all'attività delle amministrazioni. Tenuto conto della scelta del Governo di anticipare l'avvio delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 194 in modo da prevenire l'insorgere di rilevanti scostamenti, sembrerebbe opportuno che la relazione a corredo degli eventuali decreti ministeriali che dovessero essere adottati per la limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione di titoli di pagamento sia trasmessa tempestivamente alle Camere e contenga gli elementi informativi necessari per stimare l'entità dell'eventuale scostamento, per individuare i fattori dai quali risulti determinato e per quantificare l'impatto delle misure correttive.

Il senatore CADDEO rammenta come già i precedenti provvedimenti amministrativi adottati dal Governo sulla base del decreto-legge n. 194 del 2002 abbiano determinato una rilevante modifica delle impostazioni di bilancio votate dal Parlamento. A tali provvedimenti si sono poi aggiunte le norme in tema di cartolarizzazione immobiliare, di concambio dei titoli del debito pubblico ed un insieme di altre disposizioni che hanno contribuito a conferire alla politica di finanza pubblica del Governo un carattere di scarsa chiarezza. In relazione a tale quadro, appare necessario acquisire ulteriori informazioni sull'andamento delle principali grandezze di finanza pubblica oltre che sul prevedibile impatto su tali grandezze dei provvedimenti conseguenti all'atto di indirizzo in esame. Le necessità informative evidenziate inducono quindi a valutare la possibilità di chiedere una proroga del termine per l'esame del provvedimento da parte della Commissione.

Il relatore TAROLLI, preso atto che le osservazioni testé formulate non coinvolgono l'impostazione del provvedimento, segnala come la richiesta di acquisire ulteriori elementi informativi appaia, in linea di principio, condivisibile, compatibilmente con i prescritti termini d'esame del testo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione di quanto emerso, propone un rinvio dell'esame del provvedimento, anche al fine di approfondire la possibilità di acquisire gli elementi informativi richiesti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI rammenta, in merito alla proposta di nomina del presidente dell'ISAE, di aver già formulato al Governo la richiesta di acquisire elementi informativi atti a comprendere i motivi della mancata conferma del precedente presidente, auspicando altresì che tali elementi possano essere acquisiti nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore PIZZINATO sollecita, a sua volta, la presentazione della relazione tecnica chiesta con riferimento ai disegni di legge nn. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240 e 1253, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, prendendo atto delle precedenti richieste, fornisce ampia assicurazione che il Governo presenterà al più presto la documentazione richiesta.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 5 marzo 2003, già convocata alle ore 14,30, avrà invece inizio alle ore 14. Avverte inoltre che è convocata, per lo stesso giorno, una seduta notturna alle ore 20,30.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate mercoledì 5 marzo 2003 e giovedì 6 marzo 2003, è integrato con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2023.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**136<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* **Contento**.

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente **PEDRIZZI** fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze** **Manlio Contento**

Si riprende l'audizione sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il sottosegretario **CONTENTO**, prima di procedere all'illustrazione di ulteriori elementi rispetto alle osservazioni già svolte nella scorsa seduta, rispondendo ad un quesito del senatore **Brunale**, fa presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non ha più affidato al CNEL una specifica indagine sui giochi – come era nelle previsioni – per evitare che essa potesse sovrapporsi con la procedura informativa avviata dalla



Commissione finanze e tesoro. Preannuncia però che alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze è stato affidato il compito di svolgere approfondimenti ed analisi della disciplina del gioco.

In merito al convegno organizzato dalla stessa Scuola superiore in tema di giochi, il Sottosegretario fa presente che le modalità organizzative dello stesso non sembrano avere trascurato le prerogative dei singoli componenti della Commissione.

Interloquisce il presidente PEDRIZZI, il quale dà conto dei lavori del convegno citato, ritenendo che la questione emersa nelle scorse settimane sia da considerarsi ampiamente chiarita.

Proseguendo il proprio intervento il SOTTOSEGRETARIO si sofferma sulle questioni attinenti all'organizzazione ed alla disciplina del gioco del Bingo, richiamando sia le richieste avanzate dagli operatori del settore sia le esigenze proprie della Amministrazione dei Monopoli, condividendo altresì l'obiettivo di realizzare interventi in grado di invertire la condizione critica attraversata dal comparto.

Per quanto riguarda gli apparecchi da intrattenimento, delinea poi le molteplici problematiche emergenti dall'applicazione della disciplina innovativa introdotta con l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, specificando che si prevede il completamento del quadro complessivo delle macchine utilizzate sul territorio nazionale una volta scaduto il termine per effettuare la istanza di regolarizzazione prevista dallo stesso articolo 22. Incidentalmente, in relazione alla paventata disomogeneità applicativa della nuova disciplina da parte degli organi di controllo, fa presente che il divieto di riprodurre le regole del gioco del *poker* – esplicitamente previsto per le macchine di cui al comma 6 del nuovo articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – è da ricondursi al principio sancito, in via generale, dal comma 5 dello stesso articolo che definisce le caratteristiche degli apparecchi per il gioco d'azzardo; tale principio, del resto, non fa che riproporre un'analoga disposizione previgente alle modifiche recate dalla legge finanziaria per l'anno 2003. Per quanto riguarda la istituzione della rete telematica per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito, il Sottosegretario specifica inoltre che il legislatore ha previsto la realizzazione di una o più reti da parte dei Monopoli, con ciò realizzando le condizioni per evitare il costituirsi di posizione di monopolio.

Sul fronte delle lotterie nazionali e istantanee, attesa la sostanziale *impasse* determinata dal contenzioso aperto dopo l'espletamento della gara di affidamento della concessione per la gestione del settore dichiara che il Governo è orientato a cercare di superare tale condizione di stallo, nella prospettiva di rilanciare un settore che, per quanto riguarda le lotterie istantanee, mostra segni di un relativo dinamismo.

Per quanto riguarda il gioco *on line*, l'oratore ritiene ipotizzabile l'allestimento di portali istituzionali in grado di offrire agli utenti un prodotto

attualmente presente solo su siti riconducibili a *bookmakers* stranieri, in modo da tutelare meglio anche gli utenti italiani.

Sullo specifico fronte del contrasto dei fenomeni di ludopatia, ritiene essenziale approfondire, con indagini di tipo scientifico, le caratteristiche di tale fenomeno con specifico riferimento alla realtà italiana.

Passando ad analizzare la questione, oggetto di specifici interventi dei senatori Girfatti ed Eufemi, concernente le ipotesi di soluzione della controversia tra i concessionari delle scommesse ippiche e sportive da un lato l'Unire, il Coni e l'Erario dall'altro, per il mancato versamento dell'imposta unica e delle somme a titolo di minimo garantito, il Sottosegretario illustra le motivazioni che rendono particolarmente complessa, se non impossibile, l'attuazione *sic et simpliciter* dell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 che impegna il Governo a reintrodurre le norme della legge finanziaria per il 2003, abrogata con l'articolo 5-ter del decreto citato. Infatti, il Governo ha sostenuto tale abrogazione poiché la sanatoria per i mancati versamenti da parte dei concessionari, pone notevoli e delicate implicazioni, anche di carattere costituzionale; tale valutazione negativa non attiene, naturalmente, al merito del sostegno alla categoria dei concessionari.

Infatti, prosegue il Sottosegretario, la previsione di una misura di sanatoria dei mancati versamenti delle imposte o delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 504 del 1998, e ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002 risulta erronea poiché nel caso dell'articolo 8 non si tratta di imposte a carico dei concessionari, bensì esclusivamente di versamenti di entrate patrimoniali di natura non tributaria. Se ne ricava che, per questa parte, il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 è frutto di un palese errore e, pertanto, esso era già inapplicabile, anche prima dell'abrogazione formale disposta dall'articolo 5-ter del decreto legge n. 282 del 2002.

Anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998, il predetto comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 risulta erroneo e pertanto inapplicabile. Infatti vi è in primo luogo da considerare che la citata imposta non rientra fra quelle liquidate e versate sulla base di dichiarazioni. In secondo luogo, sempre relativamente a tale imposta il soggetto effettivamente inciso dal tributo non è il concessionario ma lo scommettitore, come si ricava agevolmente dalla definizione della base imponibile dell'imposta, costituita dall'intero ammontare della somma corrisposta dallo scommettitore, al netto di diritti e compensi dovuti ai ricevitori. Ragion per cui ammettendosi, in tale materia, un atto di clemenza fiscale, così come previsto dal citato comma 2 dell'articolo 8, si favorirebbe non già il soggetto effettivamente percosso dal tributo bensì esclusivamente un soggetto che, in realtà, è solo un sostituto di imposta rispetto al primo, mentre la sanatoria prevista dall'articolo 8 si rivolge non ai sostituti d'imposta, bensì ai contribuenti effettivi.

Anche da tale punto di vista, allora, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 costituisce un atto di chiarezza normativa.

In aggiunta a tali osservazioni, il Sottosegretario fa presente poi che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 ammetteva (formalmente) la possibilità di un versamento del debito accumulato in percentuale ridotta alla sola condizione che, alla data di entrata in vigore della legge n. 289, non fossero stati notificati avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, per quanto consta, questa condizione negativa non si è realizzata.

Tali osservazioni hanno, come detto un carattere squisitamente tecnico e non possono che indurre il Governo a verificare la praticabilità di una soluzione che, naturalmente, non può essere ottenuta ripristinando la normativa fin qui commentata. Il Sottosegretario osserva inoltre che la disposizione di condono rischiava di costituire un ulteriore squilibrio tra i concessionari che avevano regolarizzato la propria posizione ai sensi della disciplina previgente la legge finanziaria per l'anno 2003.

In conclusione ribadisce che l'orientamento del Governo è quello di sostenere anche la categoria dei concessionari, utilizzando altre misure e interventi, il cui obiettivo è comunque quello di ridurre il debito contratto nei confronti dell'Unire e del Coni. Egli peraltro non ritiene opportuno illustrare nei particolari i termini della trattativa in corso per ovvie motivazioni di riservatezza, trattandosi di una questione rimessa alla valutazione dei ministri competenti.

A giudizio del senatore EUFEMI appare significativa la sottolineatura del rappresentante del Governo circa i meriti della Commissione nel focalizzare le numerose questioni attinenti al complesso del settore dei giochi e delle scommesse. In particolare, ritiene essenziale insistere sulla esigenza di evitare un'offerta di prodotti disomogenea e priva di coordinamento, per evitare la «cannibalizzazione» dei giochi. Proprio nel settore dei giochi connessi ad eventi sportivi, si è assistito, infatti, ad una progressiva crisi causata dal lancio di altri giochi, che hanno avuto un maggiore successo. Per quanto riguarda l'organismo unitario che dovrà gestire il settore, è opportuno ribadire l'esigenza di un pieno coordinamento di tutte le iniziative, che si sostanzia nella necessità di trovare una forma di compensazione tra i tutti i portatori di interesse che agiscono nel comparto. A tale proposito, non ritiene che il Comitato dei giochi possa assumere un ruolo significativo e autonomo.

Per quanto riguarda il gioco clandestino, atteso un certo successo delle misure adottate per il gioco del Lotto, esprime preoccupazione per l'espansione del fenomeno nel comparto dei pronostici sportivi.

In ordine alle problematiche connesse alla nuova disciplina delle macchine da intrattenimento, sollecita una iniziativa da parte dell'Esecutivo in grado di orientare le forze dell'ordine evitando interpretazioni disomogenee della disciplina. In particolare, ritiene essenziale chiarire la portata e i limiti della disposizione che vieta la riproduzione del gioco del *poker*, poiché molti apparecchi attualmente in uso riproducono solo

in parte, e per aspetti marginali, tale gioco: richiama quindi l'attenzione sull'esigenza che i controlli non risultino penalizzanti per i noleggiatori e i gestori che hanno rispettato la legge. Relativamente alle sale Bingo sottolinea le difficoltà del comparto, sollecitando un intervento volto a riequilibrare una condizione di crisi che ha smentito le irrealistiche prospettive di sviluppo di tale formula di gioco.

In generale, chiede poi al Governo di prestare particolare attenzione all'obiettivo di realizzare condizioni di effettiva parità di trattamento tra gli operatori del settore, soprattutto in termini di aggio e condizioni delle concessioni. Infine, ritiene particolarmente grave l'orientamento espresso dal Sottosegretario circa la inapplicabilità dell'ordine del giorno in materia di scommesse ippiche e sportive, sollecitando una decisione che sgombri il campo dalle attuali incertezze.

Il senatore BRUNALE dissente dal rilievo da ultimo formulato dal senatore Eufemi, giudicando invece opportune le puntualizzazioni del Sottosegretario al fine di chiarire tutte le problematiche connesse alla complessa trattativa in corso per risolvere l'annosa questione dei minimi garantiti.

Per quanto concerne invece i rilievi sull'applicazione della nuova disciplina delle macchine da intrattenimento, ritiene dirimente, ai fini di una corretta interpretazione delle nuove norme, individuare se le macchine operino «a ciclo aperto» ovvero «a ciclo chiuso»; nel primo caso si tratta di apparecchi che non restituiscono in un tempo definito una percentuale significativa delle giocate in termini di premi e per le quali dunque l'alea di vincere è ben inferiore alla certezza di perdere; nel secondo caso, invece, si prevede la restituzione in un ciclo chiuso di giocate (circa 7.000) del 90 per cento delle somme versate dal giocatore. Solo applicando tale criterio si può individuare un apparecchio utilizzato per il gioco d'azzardo o meno.

In ordine al più volte invocato principio della omogeneizzazione fiscale, l'oratore insiste sull'esigenza di procedere in termini comparativi rispetto alla disciplina di altri Paesi, osservando che una minore quota di prelievo fiscale ha effetti positivi anche per contrastare il gioco clandestino. Ciò detto, tuttavia, chiede al rappresentante del Governo di pervenire in tempi ragionevoli alla definizione di una griglia di aliquote fiscali omogenee per i vari tipi giochi.

Sollecita infine il rappresentante del Governo a chiarire l'orientamento dell'Esecutivo in materia di disciplina delle case da gioco.

Passando ad esaminare le prospettive dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, esprime la convinzione che occorra sostenere un'azione rilevante di riconversione professionale e di risorse per far sì che l'Amministrazione autonoma – le cui funzioni e settori di intervento sono radicalmente mutati rispetto al passato – possa gestire al meglio la delicata fase di passaggio e rendersi quindi protagonista, anche sfruttando le capacità esistenti in tale organismo, di un settore particolarmente complesso come quello dei giochi.

Il senatore GIRFATTI condivide le considerazioni espresse dai senatori Eufemi e Brunale e insiste in particolare sulla esigenza che il riordino organizzativo e gestionale del comparto dei giochi sia condotto con specifico riferimento al principio di parità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti. Pur prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario in tema di regolarizzazione dei mancati versamenti dell'imposta unica e delle somme dovute a titolo di minimo garantito dai concessionari delle scommesse ippiche e sportive, sollecita il rappresentante del Governo a far sì che il negoziato in corso dia certezze e risposte ai soggetti interessati.

A giudizio del senatore SALERNO l'introduzione di una disciplina innovativa, sia di carattere fiscale che di pubblica sicurezza, in tema di apparecchi da intrattenimento costituisce una misura certamente significativa per contrastare la diffusione del gioco illegale. Tuttavia, rileva che l'applicazione dell'articolo 22 della legge finanziaria per il 2003 solleva in alcuni casi forti perplessità, poiché è emerso il rischio che una disomogenea interpretazione delle nuove norme penalizzi proprio i gestori che per primi si sono affrettati a regolarizzare la propria posizione. D'altro canto, il significativo effetto in termini di gettito della nuova disciplina impone una attenta verifica della stessa in termini di efficacia applicativa.

Il presidente PEDRIZZI condivide le osservazioni da ultimo svolte dal senatore Salerno.

Il sottosegretario CONTENTO, rispondendo ai quesiti formulati ritiene utile approfondire le tematiche connesse all'applicazione della nuova disciplina in materia di apparecchi da intrattenimento.

In merito alla sollecitazione ad omogeneizzare il prelievo fiscale sui giochi, ne sottolinea la particolare delicatezza; l'orientamento del Governo è comunque quello di omogeneizzare il prelievo fiscale per giochi con caratteristiche simili. Infine, rispetto alla materia delle case da gioco, esprime la personale convinzione che occorra superare l'attuale condizione di assenza di una specifica disciplina regolatoria. Al senatore Girfatti risponde infine che la questione dei minimi garantiti è oggetto di particolare attenzione da parte dell'Esecutivo e che la soluzione della stessa potrebbe maturare a breve.

Il presidente PEDRIZZI dichiara conclusa l'audizione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 5 marzo 2003, alle ore 15, non avrà più luogo poiché, a partire dalla stessa ora, sono previste in Assemblea le comunicazioni del Ministro dell'Interno sull'uccisione di un agente di poli-

zia da parte dei terroristi. Coglie l'occasione per esprimere, a nome di tutta la Commissione, il cordoglio alla famiglia dell'agente ucciso e la solidarietà alle forze dell'ordine.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**173<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che la Commissione bilancio ha testè espresso un parere di nulla osta sugli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al presente resoconto. È invece tuttora in corso la seduta della Commissione affari costituzionali. In attesa che anche quest'ultima si esprima sugli emendamenti trasmessi, sospende quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale chiarisce preliminarmente che l'atto in titolo reca una disciplina molto tecnica ed è stato quindi correttamente assegnato, nel merito, alla Commissione bilancio. Tuttavia, investendo direttamente il funzionamento delle soprintendenze autonome, esso chiama in causa la competenza della Com-

missione istruzione, che deve pertanto rendere le proprie osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione.

Egli ricorda altresì che la prima soprintendenza a conseguire l'autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria è stata quella archeologica di Pompei, in virtù di una legge speciale (8 ottobre 1997, n. 352, articolo 9). Nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Commissione in Campania nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sui nuovi modelli organizzativi e gestionali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali, prosegue il presidente relatore, è stato del resto possibile riscontrare i risultati positivi della nuova gestione autonoma, di cui in quella occasione fu infatti con forza richiesto il rafforzamento e l'espansione.

Successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, ampliò lo spettro dei destinatari dell'autonomia a quelle soprintendenze che avessero competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 2001, sono quindi stati istituiti quattro poli museali autonomi a Roma, Venezia, Firenze e Napoli.

Mancava tuttavia una disciplina della gestione patrimoniale e di tesoreria, in assenza della quale risultava difficoltoso procedere con speditezza sulla strada dell'autonomia. Il presidente relatore richiama, in proposito, le polemiche – poi rientrate – fra il ministro Urbani e il soprintendente per il polo autonomo fiorentino Paolucci e registra con soddisfazione la presentazione alle Camere dello schema di regolamento, che consente alle soprintendenze una piena gestione autonoma, ivi compresa la diretta assegnazione al bilancio non solo dei proventi della bigliettazione ma anche di quei fondi che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione con le usuali aperture di credito, nonché la stipula di accordi di programma con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del complesso, la concessione in uso dell'utilizzazione dell'immagine e l'attivazione dei servizi aggiuntivi.

Il Presidente relatore esprime dunque un giudizio complessivamente positivo sull'atto in titolo.

Ritiene tuttavia da condividere l'osservazione del Consiglio di Stato, laddove invita il Governo non solo ad adottare lo strumento del regolamento governativo anziché quello ministeriale (per il quale non c'è fondamento giuridico), ma soprattutto a ricordare sul piano formale le fonti. La disciplina delle soprintendenze autonome rischia infatti di restare frantumata fra la legge n. 352 del 1997 su Pompei, il regolamento di organizzazione del Ministero (n. 441 del 2000) che a quella legge fa rinvio, e l'attuale regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile. Assai preferibile appare dunque l'ipotesi di raggruppare in unico contesto (quale quello in esame) almeno parte della disciplina, evitando ulteriori rinvii normativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



IN SEDE REFERENTE

**(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che è pervenuto il parere della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e province autonome sul disegno di legge in titolo, che è a disposizione dei senatori.

Nella discussione generale interviene il senatore MONTICONE, il quale osserva che il ritorno ad una ripartizione annuale dei contributi rischia di contrastare con la programmazione spesso pluriennale delle compagnie di spettacolo ed invita pertanto ad assicurare ai contributi una prospettiva culturale più ampia.

Il senatore D'ANDREA esprime riserve sia di merito che di metodo sull'utilizzo della decretazione d'urgenza, ritenendo che il decreto-legge non corrisponda al perseguimento degli obiettivi prefissi. Né va dimenticato che il Governo ha ricevuto dal Parlamento una delega anche in materia di spettacolo. Occorre quindi che il Governo fornisca elementi chiari di valutazione e renda noti i risultati dell'applicazione del regolamento n. 470, con riferimento alle fattispecie coperte e agli inconvenienti effettivamente riscontrati nell'attuazione. Occorre altresì che si assuma un orientamento inequivoco riguardo agli altri regolamenti di settore dello spettacolo operando in stretto raccordo con le regioni, tanto più alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

Conclude riservandosi di avanzare, nel corso dell'esame, eventuali proposte emendative al fine di contribuire alla definizione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1306-B) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame testè sospeso.

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, con l'eccezione degli emendamenti 7.8, 7.12 e 7.11 su cui ha formulato osservazioni. In particolare, sul 7.8 ha stigmatizzato il riferimento

ad articoli dei regolamenti parlamentari, che si porrebbe in contrasto con l'autonomia delle Camere. Quanto agli emendamenti 7.12 e 7.11, ha osservato che i criteri di assegnazione dei provvedimenti rientrano anch'essi nella sfera di autonomia delle Camere. La composizione integrata della Commissione per le questioni regionali, prosegue il presidente-relatore, è del resto espressamente prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/1306-B/1/7

ASCIUTTI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1306-B, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e fondazione professionale»;

considerato l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo:

1. per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale ad adoperarsi affinché presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale post-specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinché al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;

2. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre

1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad adoperarsi affinché presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno;

3. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad adoperarsi affinché presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinché al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004;

4. per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità ai sensi del punto 3, ad adoperarsi affinché presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità;

5. per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica

(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale, ad adoperarsi affinché presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria sia istituito un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero affinché al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004».

Dà quindi la parola al senatore Cortiana per illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI eccepisce che i senatori debbano illustrare tutti gli emendamenti presentati in un solo intervento, ritenendo preferibile procedere emendamento per emendamento.

Replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se proponente di più emendamenti. Tale norma è stata del resto costantemente applicata dalla Commissione, senza essere mai oggetto di contestazione alcuna.

Il senatore CORTIANA illustra quindi gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi anzitutto sul 7.1, che riveste carattere meramente tecnico e fornisce l'occasione per ribadire la critica dell'opposizione sulla quantificazione operata dal comma 5 dell'articolo 7. Quanto all'emendamento 7.3, si tratta di chiarire che la Commissione competente ad esprimersi sulle conseguenze finanziarie dei decreti attuativi della riforma è, per entrambi i rami del Parlamento, la Commissione bilancio. Anche in questo caso, l'emendamento è volto a porre nuovamente al centro dell'attenzione temi già dibattuti in discussione generale e relativi, in questo caso, alla mancanza di adeguata copertura finanziaria. Con l'occasione, egli rammenta del resto i diversi effetti di un eventuale parere contrario della Commissione bilancio su uno schema di decreto legislativo rispetto ad analogo parere reso su un provvedimento legislativo.

Con riferimento all'emendamento 7.5, egli ne sottolinea il carattere più sostanziale e ne rimarca la coerenza con i rilievi manifestati nel corso della discussione generale. In particolare, ricorda l'obbligo della contestualità di una previsione di spesa e dei corrispondenti meccanismi di copertura. Nella stessa ottica si pone del resto il 7.7, non tanto in termini quantitativi bensì logici.

Illustra infine l'emendamento 7.9, motivato dalla certezza che tutti i decreti legislativi comporteranno nuovi oneri, e il 7.11, coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione.

Intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI esprime rammarico per l'accelerazione impressa dalla Presidenza ai lavori della Commissione, tanto più a fronte di un atteggiamento niente affatto ostruzionistico dell'opposizione, ma anzi del tutto costruttivo. In particolare, lamenta che la Commissione proceda nei suoi lavori senza il supporto cartaceo del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva che ciò corrisponde ad una prassi incontestata. Si impegna comunque a richiedere con urgenza il testo scritto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La senatrice SOLIANI si associa alle osservazioni della senatrice Acciarini.

Ha quindi la parola il senatore D'ANDREA, il quale illustra gli emendamenti da lui presentati soffermandosi anzitutto sul 7.6, del quale evidenzia il tenore simile al 7.7, testè illustrato dal senatore Cortiana. Condivide infatti l'orientamento secondo cui non solo ai decreti legislativi debba essere allegata una relazione tecnica, ma quest'ultima debba anche avere un contenuto tale da consentire una valutazione approfondita di tutti i profili finanziari. Trattandosi di un obiettivo di mera trasparenza, si dichiara peraltro disponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno a fronte di un serio impegno del Governo in tal senso.

Concorda poi con le osservazioni della Commissione affari costituzionali sul 7.8, che rinuncia quindi ad illustrare.

Passando al 7.2, rileva che ai decreti legislativi attuativi non potranno non corrispondere nuovi e maggiori oneri. Non ritiene pertanto corretto che essi possano essere emanati solo dopo che altri provvedimenti legislativi ne abbiano configurato adeguata copertura finanziaria. Assai preferibile appare invece individuare fin d'ora i corrispondenti meccanismi di copertura ed in tal senso l'emendamento indica, sia pure in via provocatoria, una copertura che ha comunque riscosso il nulla osta della Commissione bilancio.

Dopo aver brevemente illustrato il 7.10, derivante – come già il 7.9 del senatore Cortiana – dalla convinzione che gli oneri conseguenti ai decreti legislativi non siano una eventualità bensì una certezza, si sofferma

infine sul 7.12, che prevede il coinvolgimento della Commissione per le questioni regionali, nella sua composizione integrata. Al riguardo osserva che i tempi della riforma coincidono con la piena maturazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare con l'attuazione del disegno di legge La Loggia che dovrebbe assicurare il compimento del percorso, ed invita a non trascurare rilevanti momenti di sintesi fra le varie istanze della Repubblica al fine di ridurre il rischio di disarticolazione del sistema.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra gli emendamenti 7.18 e 7.16, ribadendo la netta opposizione del Centro-sinistra non solo all'abrogazione della legge n. 30 del 2000 ma anche e soprattutto a quella della legge n. 9 del 1999. La cancellazione dell'anno aggiuntivo di obbligo ha infatti, come conseguenza, la scomparsa delle correlate misure di diritto allo studio, fra cui quelle per contrastare la dispersione scolastica e il sostegno alla gratuità dei libri di testo. Gli emendamenti 7.18 e 7.16 vanno invece nel senso di reintrodurre esplicite misure di garanzia.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15 e 7.17, tutti volti a mantenere al Ministero alcune risorse minime. Poiché infatti nei 24 mesi che il Governo ha a disposizione per portare a compimento la riforma esso dovrà altresì rinvenire risorse idonee a coprirne gli oneri, già è stato osservato come difficilmente esse verranno recuperate attraverso tagli di spesa in altri settori della Pubblica amministrazione ovvero aumenti di entrate. Ne consegue il forte rischio che nuovi tagli vengano operati sulla Pubblica istruzione stessa ed in tal senso si impone l'esigenza di salvaguardare alcune recenti conquiste come il Fondo per l'offerta formativa, la cui entità è peraltro in costante calo a seguito delle politiche del Centro-destra, e il sostegno alla gratuità dei libri di testo.

L'opposizione non trae del resto alcun motivo di compiacimento da una riforma che palesemente peggiora le condizioni della scuola, cancellando diritti acquisiti senza alcuna forma di compensazione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, su di essi si esprime il presidente relatore ASCIUTTI, il quale manifesta su ciascuno un orientamento contrario a partire dal 7.1. Con riferimento al 7.6, osserva poi che i contenuti della relazione tecnica sono già definiti legislativamente e non appare quindi opportuno sopprimere il relativo riferimento normativo. In tal senso, sarebbe quindi preferibile il 7.7, su cui il parere è comunque contrario atteso che appare inopportuno un ulteriore passaggio del provvedimento presso la Camera dei deputati.

Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 7.8, in considerazione del parere della Commissione affari costituzionali.

Quanto al 7.2, esso reca un'impostazione affatto diversa rispetto al testo in discussione e non può quindi trovare accoglimento.

Il 7.10 e il 7.9 ritengono invece di affermare la certezza della onerosità dei decreti legislativi attraverso l'uso dell'indicativo in luogo del con-

giuntivo. A suo giudizio, invece, l'onerosità dei decreti resta un'eventualità e pertanto essi non sono condivisibili.

Sul 7.5, ribadisce le motivazioni contrarie già espresse con riferimento al 7.2.

Il parere è altresì contrario sul 7.18, di cui pure dichiara di comprendere le motivazioni, così come – conseguentemente – sul 7.16, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.17.

Quanto agli emendamenti 7.12, 7.3 e 7.11 osserva che appare del tutto impropria l'indicazione specifica della Commissione competente ad esprimere il parere sui decreti legislativi. Si tratta infatti, ricorda, di una irrinunciabile prerogativa dei Presidenti delle Camere. Con particolare riferimento agli emendamenti 7.12 e 7.11, invita altresì i presentatori a ritirarli in considerazione del parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Dichiara infine inammissibile l'emendamento 7.4, in quanto introduce una disposizione nuova laddove, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione sui testi già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati è limitata alle parti modificate.

Il sottosegretario Valentina APREA si associa al parere contrario del Presidente relatore su tutti gli emendamenti. Quanto all'ordine del giorno n. 1, manifesta la disponibilità del Governo ad accoglierlo a condizione che sia soppresso, ovunque ricorra, il riferimento alla durata di 400 ore del corso di formazione professionale.

Il presidente relatore ASCIUTTI accoglie la condizione posta dal rappresentante del Governo e riformula conseguentemente l'ordine del giorno, che è quindi accolto dal sottosegretario Valentina APREA, nel testo modificato.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 7.1 la senatrice SOLIANI esprime il voto favorevole del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo, contestando la scelta di porre un limite massimo di spesa che, di fatto, impedisce un'applicazione generalizzata della riforma. Le famiglie e gli insegnanti vengono così abbandonati a loro stessi, in un contesto assai più assistenzialistico che pedagogico e didattico, che vede bambini di età diversa posti a fianco l'uno dell'altro con una leggerezza preoccupante. La proposta di cancellare l'indicazione della misura massima di spesa si pone quindi nel senso di sottolineare l'esigenza di maggiori risorse al fine di offrire a tutti le medesime possibilità.

La senatrice Vittoria FRANCO annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, cogliendo l'occasione per chiedere al Governo dati precisi sulla platea dei possibili beneficiari della riforma rispetto ai potenziali aventi diritto. La scelta di mantenere

marginari di discrezionalità sull'applicazione della riforma legalizza del resto la discriminazione sociale, tanto più in quanto connessa con le eventuali disponibilità finanziarie degli enti locali, nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità.

Anche il senatore CORTIANA dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento, sollecitando un approccio più coerente in termini economici alla scelta dell'anticipo dell'età scolare.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 7.1 è posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente ASCIUTTI informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori sulla riforma scolastica, il cui esame in Aula è previsto per la settimana in corso, la Commissione è convocata in seduta notturna oggi alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### 174<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente  
ASCIUTTI*

*Interviene il sottosegretario di Stato l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 21,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1306-B)** *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI lamenta la convocazione estemporanea della seduta notturna, che ha modificato repentinamente il calendario dei lavori concordato in Ufficio di Presidenza,



senza alcun pronunciamento della Commissione. Pur dissentendo fortemente da tale conduzione dei lavori, l'opposizione parteciperà comunque alla seduta per senso di responsabilità nei confronti della scuola.

Replica il presidente ASCIUTTI il quale ricorda di aver dato conto della convocazione della seduta notturna al termine della seduta pomeridiana, nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Né, del resto, alcuno ha avuto da eccepire in quella sede. Come di consueto, è stato inoltre stampato e distribuito il nuovo ordine del giorno. Rinnova quindi l'invito, già rivolto ai commissari nella seduta antimeridiana di mercoledì 26 febbraio scorso, a manifestare eventuali contrarietà con maggiore tempestività.

Avverte poi che si procederà nella votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di oggi.

Sull'emendamento 7.6, dichiara il suo voto favorevole la senatrice SOLIANI, la quale ribadisce l'esigenza di specificare i contenuti della relazione tecnica al fine di consentire una valutazione approfondita degli oneri specifici recati dagli articoli 1 e 4.

Conviene la senatrice ACCIARINI, a giudizio della quale le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono affatto di secondo piano, ma evidenziano invece le carenze del provvedimento sotto il profilo della copertura finanziaria.

La previsione di una relazione tecnica a corredo di ciascun decreto legislativo fa del resto sì che sia compito di tale atto dimostrare eventualmente l'assenza di oneri. Cogliendo in pieno la meritoria indicazione della Camera dei deputati, l'opposizione sollecita dunque il compimento del percorso, richiedendo una redazione articolata delle relazioni tecniche. Non va infatti dimenticato che gli articoli 1 e 4 rappresentano snodi di grande rilievo, investendo temi delicatissimi sui quali occorre investire risorse sostanziose per conseguire un effettivo disegno riformatore. Esprime dunque un convinto voto favorevole sull'emendamento 7.6 che, ribadisce, si inserisce in un'ottica costruttiva rispetto ad una riforma certamente non condivisa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 viene respinto, così come – con separata votazione – l'emendamento 7.7.

Il senatore D'ANDREA ritira l'emendamento 7.8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.2, prende la parola la senatrice SOLIANI, la quale sottolinea come, a fronte di una riforma inevitabilmente onerosa, l'opposizione si sia impegnata per individuare alcuni meccanismi di copertura, indicando specificamente un aumento delle aliquote relative ai redditi di capitale. Si tratta, a suo giudizio, di un importante segnale politico che, attraverso la redistribuzione nel

Paese della accumulazione di risorse, dirotterebbe sulla scuola fondi significativi.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 7.2, che rappresenta un serio tentativo di reperire le risorse necessarie alla riforma. Come già ha avuto modo di sottolineare il senatore Morando nel suo intervento in discussione generale, la riforma non può infatti essere a costo zero e necessita quindi di risorse, inevitabilmente da reperire attraverso aumenti di entrate ovvero riduzioni di spesa. Poiché la prima strada appare in contrasto con la politica generale del Governo di Centro-destra, occorre che quest'ultimo chiarisca in quali settori saranno apportati i tagli di spesa necessari per conseguire le risorse da destinare alla scuola. Né va dimenticato che, a giudizio della stessa maggioranza che accolse in prima lettura l'ordine del giorno del senatore Valditara, l'ordine di grandezza delle risorse necessarie è estremamente rilevante. Non solo, ma l'ultima finanziaria ha già dirottato su altre finalità il reinvestimento dei risparmi finora conseguiti nel settore della scuola. Resta quindi estremamente vago il modo con cui la maggioranza intende coprire i costi della riforma.

Qualora invece si intendesse procedere sulla strada dell'aumento delle entrate, l'emendamento 7.2 offre un'indicazione precisa: aumentare le aliquote sui redditi da capitale per dimostrare la sensibilità del Governo sui temi della scuola, secondo un'impostazione che potrebbe non essere invisata al Paese.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 7.2, invitando il Governo e la maggioranza, che manifestano su di esso un orientamento contrario, ad esprimere quanto meno una prospettiva alternativa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 viene respinto.

La senatrice SOLIANI dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 7.10 e 7.9, fra loro simili. Ritiene infatti indispensabile l'uso dell'indicativo in luogo del congiuntivo a testimonianza della certezza dell'onerosità della riforma. Qualora permanesse invece l'uso del congiuntivo, ritiene che al Paese non resterebbe neanche la speranza di vedere assegnate risorse aggiuntive alla riforma della scuola.

A nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo si associa la senatrice ACCIARINI, la quale condivide in pieno la certezza che la maggior parte della riforma non possa non comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.10 e 7.9 risultano respinti.

È altresì respinto, con separata votazione, l'emendamento 7.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.18, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale sottolinea come esso si ponga nell'ottica di arginare i danni della riforma salvaguardando almeno le risorse assicurate dal Fondo per l'offerta formativa in favore dell'autonomia scolastica e dalla legge n. 9 del 1999 in favore del diritto allo studio.

Il Fondo per l'offerta formativa, di cui pure ella ha già avuto modo di lamentare la progressiva erosione nel corso degli anni di Governo di Centro-destra, ha finora rappresentato infatti la principale risorsa della scuola dell'autonomia, mettendo quest'ultima in collegamento con il territorio e le famiglie in termini di sussidiarietà.

Altrettanto grave sarebbe la perdita dei finanziamenti a sostegno dei libri di testo per l'anno aggiuntivo di obbligo scolastico recato dalla legge n. 9 del 1999.

Raccomanda quindi convintamente l'approvazione dell'emendamento 7.18.

La senatrice SOLIANI dichiara a sua volta, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto favorevole sull'emendamento 7.18 e sui successivi, volti a difendere le risorse della scuola dagli attacchi recati dalla riforma del Centro-destra.

Il Fondo per l'offerta formativa rappresenta infatti la principale fonte di approvvigionamento dell'autonomia e consente il riconoscimento della progettualità delle scuole anche in forma di interlocuzione con il territorio.

Analogamente importanti sono le misure di diritto allo studio assicurate dalla legge n. 9 del 1999, che appare del tutto irresponsabile cancellare.

Il terreno finanziario è del resto, a suo giudizio, lo specchio delle idee ed in tal senso ella raccomanda vivamente l'approvazione dell'emendamento 7.18.

Posto ai voti, l'emendamento 7.18 viene respinto, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.16, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.17.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.12, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, prende la parola il senatore MODICA, il quale giudica la riforma assai reticente su punti focali, tutti rinviati ai decreti legislativi. In tal senso, assume particolare rilievo il comma 9 dell'articolo 7 che dispone il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto e che occorrerebbe integrare con un esplicito richiamo al ruolo della Commissione bilancio e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Con particolare riferimento a quest'ultima, il testo compie infatti un'imperdonabile dimenticanza atteso che l'istruzione è materia che investe pienamente le competenze delle regioni. Né appare convincente il rilievo della Commissione affari costituzionali secondo cui un eventuale ritardo nell'integrazione dell'organo rischierebbe di bloccare l'*iter* dei decreti legislativi. A fronte di decreti che dovranno attendere una legge preventiva di spesa, appare infatti del

tutto secondaria l'eventuale attesa dell'integrazione della Commissione bicamerale. Quanto poi all'ulteriore osservazione della Commissione affari costituzionali secondo cui l'assegnazione degli atti rientra nella sfera di autonomia delle Camere, osserva che tale rilievo rischia di provare troppo, investendo l'intero comma 9.

Esprime infine sconcerto per la contrarietà manifestata dal Governo e dalla maggioranza sull'emendamento in questione, nonostante gli orientamenti assunti in tema di devoluzione.

Il senatore D'ANDREA dichiara di mantenere l'emendamento, non accedendo all'invito del Presidente relatore a ritirarlo sulla base delle considerazioni della Commissione affari costituzionali. Egli non intende infatti avallare l'interpretazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sottesa al parere della 1<sup>a</sup> Commissione, tanto più che è la legge stessa che prevede il parere della Commissione per le questioni regionali per tutte le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, fra cui rientra a pieno titolo l'istruzione. Non solo, ma è lo stesso comma 1 dell'articolo 11 a prevedere l'eventualità dell'integrazione in attesa della revisione del Titolo I della Costituzione. Ne consegue che la mancata integrazione non rappresenta di certo un ostacolo all'attuazione dell'articolo 11. Riservandosi pertanto di sollevare la questione in Assemblea, preannuncia la riformulazione dell'emendamento al fine di superare le eccezioni marginali.

Posto ai voti, l'emendamento 7.12 viene respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 7.3 e 7.11.

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che l'emendamento 7.4 è stato dichiarato inammissibile.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ricordando i principali motivi di preoccupazione nutriti dall'opposizione, fra cui in primo luogo l'anticipo dell'età scolare. Al di là di ogni giudizio critico sul merito dell'anticipo, ritiene infatti che la limitazione posta dalla fissazione di un tetto massimo di spesa rappresenti una discriminazione iniqua che solo apparentemente lascia alle famiglie una libertà di scelta. Al contrario, si tratta di una possibilità offerta ad un numero ristretto di beneficiari, oltretutto in connessione con le disponibilità finanziarie degli enti locali. Né i fondi stanziati dal comma 5 dell'articolo 7 appaiono sufficienti anche per un anticipo limitato. Ben diverse sono infatti le necessità, secondo i conteggi elaborati

dall'opposizione: 35 milioni di euro per il 2002 e 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Ciò anche in considerazione del fatto che, una volta avviato l'anticipo, esso si ripercuote anche sugli anni successivi.

La stessa Commissione bilancio ha del resto sempre confermato che l'anticipo dell'età scolare non è un diritto garantito a tutti, ma una possibilità offerta ad una ristretta platea di beneficiari che si allarga e si restringe a seconda delle disponibilità di bilancio.

Qualora peraltro si volesse conseguire il risultato di garantire tale diritto a tutti, nell'ambito delle disponibilità attuali ciò non potrebbe che avvenire a scapito della qualità del servizio (ad esempio aumentando il numero di alunni per classe). L'inserimento di bambini di età diversa nella stessa classe richiederebbe invece un significativo miglioramento della qualità del servizio offerto, ad esempio proprio attraverso la riduzione del numero di alunni per classe.

Una volta assunto l'impegno ad anticipare l'età scolare, resta dunque in capo al Governo l'onere di reperire risorse necessarie per assicurarlo a tutti i potenziali aventi diritto.

Quanto all'abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull'obbligo scolastico, ella rinnova il proprio sconcerto a fronte della cancellazione di norme essenziali per il diritto allo studio, l'orientamento e il sostegno all'*handicap*, tanto più a fronte di un conseguente vuoto legislativo.

Ribadisce quindi il convinto voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo assicurando fin d'ora il proprio impegno per testimoniare al Paese l'arretramento che consegue alla riforma.

Conclude rinnovando altresì il proprio rammarico per la fretta con cui sono stati condotti i lavori della Commissione e per la scarsa attenzione di cui sono state oggetto le proposte costruttive dell'opposizione.

Il senatore BETTA ribadisce le considerazioni critiche sul provvedimento già espresse nel corso dell'esame in prima lettura, incentrate soprattutto sulla eccessiva «blindatura» del testo, che non ha consentito all'opposizione di recare un contributo positivo. Nella logica del sistema maggioritario, occorre invece a suo giudizio uno sforzo ulteriore in favore di un dialogo più sostanziale.

Anche con riferimento alle risorse, un atteggiamento diverso fra maggioranza e opposizione avrebbe poi indotto il Tesoro ad un comportamento diverso. A causa della chiusura del Governo e della sua maggioranza, il provvedimento è così incorso in un secondo grande limite, rappresentato dall'insufficienza delle risorse messe a disposizione, nonostante l'apprezzabile chiarezza fatta in proposito dalla Camera dei deputati.

Con particolare riferimento all'anticipo dell'età scolare, condivide le considerazioni della senatrice Acciarini in ordine alla necessità di assicurare a tutti gli aventi diritto la possibilità di un ingresso anticipato ed in tal senso sollecita il Governo a reperire le necessarie risorse.

Quanto infine all'abrogazione delle leggi n. 30 del 2000 e n. 9 del 1999, ricorda che esse avevano consentito un regime particolare alle re-

gioni a statuto speciale e alle province autonome, la cui percorribilità occorre ora verificare alla luce del mutato contesto normativo.

Annuncia conseguentemente il proprio convinto voto contrario.

Anche la senatrice SOLIANI annuncia, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il proprio voto contrario, giudicando del resto eloquente il silenzio della maggioranza in occasione del ritorno del provvedimento al Senato, silenzio che presumibilmente rappresenta un indice di scarsa soddisfazione. La legge costringe infatti la scuola in condizioni di ulteriore debolezza e incertezza, nelle quali diventa impensabile ragionare in termini di qualità. Essa rende tuttavia finalmente chiaro il disegno riformatore della maggioranza, in termini di progressiva sottrazione. Dall'insediamento del Centro-destra, la scuola ha infatti potuto registrare solo riduzioni di spese ed altre se ne profilano attraverso l'incremento del numero degli alunni per classe e la contrazione delle sedi distaccate in zone di montagna.

Preannuncia conclusivamente la presentazione di una relazione di minoranza.

Il senatore BEVILACQUA dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, osservando che nel corso dell'esame in terza lettura la maggioranza non è stata tanto silente quanto piuttosto responsabile a fronte delle limitate modifiche apportate dalla Camera dei deputati le quali, per la maggior parte, riscuotono il pieno consenso del Centro-destra. Già nel corso dell'esame in prima lettura i diversi schieramenti politici avevano del resto avuto modo di esprimere le rispettive posizioni.

Anche il senatore FAVARO, a nome del Gruppo Forza Italia, esprime il voto favorevole, rilevando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno portato a compimento un percorso avviato dal Senato in prima lettura. Esprime poi apprezzamento per la conduzione dei lavori da parte della Presidenza della Commissione, che ha consentito il più alto confronto democratico. Né l'approvazione della riforma arresta il dibattito, che proseguirà invece tanto in Parlamento quanto nella scuola e nel Paese nel suo complesso. La legge va tuttavia approvata con sollecitudine, in segno di rispetto per il mondo della scuola che ha bisogno di certezze e stabilità.

Quanto alle preoccupazioni di ordine finanziario, la stessa maggioranza ritiene che ad esse vada data una risposta convincente, anche attraverso l'opera di razionalizzazione avviata dal Governo.

Il senatore GABURRO esprime a sua volta il voto favorevole del Gruppo Unione democristiana e di Centro, richiamandosi alle motivazioni già espresse in sede di prima lettura. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono infatti tali da indurre un mutamento sostanziale degli orientamenti già espressi.

Concluse le dichiarazioni di voto, il presidente relatore ASCIUTTI rivolge un sentito ringraziamento alla Commissione nel suo complesso, dando atto fra l'altro all'opposizione di aver svolto il suo difficile ruolo con spirito costruttivo. Quanto alla conduzione dei lavori, ricorda che i tempi osservati sono stati quelli imposti dal Regolamento. Invita peraltro sia la maggioranza che l'opposizione a non dimenticare che il Parlamento sarà ancora chiamato ad esprimersi sui contenuti della riforma, attraverso l'esame dei decreti attuativi, in coerenza con le affermazioni rese dal ministro Moratti fin dalla prima presentazione del progetto di riforma.

Anche il sottosegretario Valentina APREA ringrazia la Commissione, esprimendo soddisfazione per il sostegno offerto dalla maggioranza alle scelte del Governo ed impegnandosi a tenere nel debito conto le riserve mosse dall'opposizione.

Previa dichiarazione di astensione del senatore MONTICONE, la Commissione conferisce infine mandato al presidente relatore Ascutti di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1306-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo peraltro a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1306-B****Art. 7.****7.1**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nella misura massima».*

---

**7.6**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma con le seguenti: «recante puntuale e articolata valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione di ciascuno degli interventi di spesa, come indicati rispettivamente dall'articolo 1, comma 3, lettere da a) ad m), e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)».*

---

**7.7**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, recante puntuale e articolata valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione di ciascuno degli interventi di spesa, come indicati rispettivamente dall'articolo 1, comma 3, lettere da a) ad m), e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)».*

---



**7.8**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 96-ter del Regolamento della Camera dei deputati».*

---

**7.2**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 4 si provvede mediante corrispondente aumento, fino al limite massimo del 18 per cento e comunque in misura uniforme, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**7.10**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, sostituire le parole: «la cui attuazione determini» con le seguenti: «la cui attuazione reca».*

---

**7.9**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, sostituire la parola: «determini» con la seguente: «determina».*

---

**7.5**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, sostituire le parole da: «solo successivamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «solo contestualmente all'approvazione di provvedimenti legislativi che recano maggiori entrate, in misura corrispondente ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega, mediante l'aumento, fino al limite massimo del 18 per cento e comunque in misura uniforme, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

*a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

*e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*

*f) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

*g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;*

*h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

*i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*

l) articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### 7.18

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, sostituire le parole da: «provvedimenti legislativi» fino alla fine del comma con le seguenti: «disposizioni normative che prevedano lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie anche al fine di rifinanziare il Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, e al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per i libri di testo di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9».*

---

### 7.16

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, sostituire le parole: «che stanzino le occorrenti risorse finanziarie» con le seguenti: «che provvedano a stanziare, anche al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per la gratuità dei libri di testo, di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9, le occorrenti risorse finanziarie».*

---

### 7.13

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, dopo le parole: «solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che» inserire le seguenti: «, anche rifinanziando il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440,».*

---

**7.14**

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, dopo la parola: «stanzino» inserire le seguenti: «, anche rifinanziando il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9».*

---

**7.15**

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di garantire la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9».*

---

**7.17**

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti provvedimenti legislativi prevedono altresì il rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e la continuità dei finanziamenti per il diritto allo studio di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9».*

---

**7.12**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 9, sostituire le parole: «e per le conseguenze di carattere finanziario» con le seguenti: «, dalla Commissione bilancio, per la valutazione dei profili finanziari, e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche nella sua composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, per i profili inerenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».*

---

**7.3**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle Commissioni bilancio».*

---

**7.11**

CORTIANA, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche nella sua composizione integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001».*

---

**7.4**

D'ANDREA, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, BETTA, MANIERI, TOGNI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Su ogni schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro trasmissione al Parlamento, esprime le proprie valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla loro emanazione».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**181<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri

**(237) LAURO.** – *Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico*

**(536) PROVERA.** – *Norme in materia di nautica da diporto*

**(743) GRILLO.** – *Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*

**(979) CUTRUFO ed altri.** – *Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Ad avviso della senatrice DONATI i disegni di legge in esame incentivano in modo accettabile il settore della nautica da diporto, anche se gli stessi contengono alcuni nodi problematici che dovrebbero essere maggiormente analizzati. In primo luogo, l'articolo 1, alla lettera f) prevede, relativamente al certificato di sicurezza, una procedura più veloce e innovativa, la quale, però, potrebbe porsi in contrasto con le necessarie esi-

genze di sicurezza. Infatti, l'ottica della semplificazione, rivolta soprattutto a superare oneri documentali inutili, non dovrebbe comportare la modifica delle procedure di controllo preposte a garanzia dello stato di sicurezza delle unità da diporto. Allo stesso modo, lo stesso innalzamento della lunghezza delle unità da diporto, da 7,5 a 10 metri, non sembra tenere in considerazione l'effettiva pericolosità del mezzo anche in virtù del fatto che la metratura dello stesso non può costituire indice esclusivo di pericolosità, dovendosi anche prestare attenzione alla potenza dell'unità. Sarebbe pertanto opportuno introdurre alcuni limiti di potenza o quanto meno dei limiti che permettano di garantire un equilibrio tra la potenza e la dimensione dei mezzi al fine di garantire la sicurezza.

Un'altra questione controversa riguarda la previsione dei natanti che possono navigare entro 6 miglia dalla costa, con l'inserimento anche degli acquascooter e di mezzi simili che, in pratica, costituiscono una sorta di moto di grossa cilindrata.

La possibilità di far circolare questi mezzi, pericolosi oltre che rumorosi, dovrebbe accompagnarsi ad una serie di controlli più estesi anche per evitare che in futuro, in occasione di qualche incidente, si possa lamentare l'assenza di una precisa regolamentazione sul punto. Desti qualche perplessità anche la previsione di cui all'articolo 1, lettera *m*) che, sostituendo l'articolo 39 della legge n. 50 del 1971, incide sulla disciplina delle sanzioni in un'ottica di depenalizzazione che sembra estendersi, in modo indiscriminato, a tutte le unità da diporto, senza alcuna differenza tra quelle superiori o inferiori a 24 metri. Ritiene che lo schema della depenalizzazione non può certo rappresentare un modo attraverso il quale si può incentivare il settore della nautica da diporto.

Per quanto concerne l'articolo 4, relativo alla segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine, ricorda che Legambiente ha formulato una serie di osservazioni, lamentando il fatto che l'installazione delle boe potrebbe comportare un pesante impatto ambientale per aree di particolare pregio naturalistico. Inoltre, lo stesso obbligo di segnalazione non è accompagnato da una indicazione temporale cogente, con inevitabili ripercussioni anche sull'apparato sanzionatorio, disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo. Infine, chiede al relatore alcuni chiarimenti in ordine alla portata della disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo 6 che stabilisce, a decorrere dal luglio 2004, l'esercizio diretto da parte dell'amministrazione regionale siciliana delle attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia.

Il senatore CHIRILLI chiede al relatore e al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in ordine a quanto previsto dall'articolo 13 che, modificando talune disposizioni interpretative della legge n. 88 del 2001, impedisce il subappalto dei lavori di banchinaggio senza la preventiva richiesta motivata di autorizzazione all'Autorità portuale, contingenza che si è verificata anche per l'Enel nei riguardi dell'Autorità portuale di Brindisi.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea alcune questioni meritevoli di approfondimento, a cominciare dall'articolo 15, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 50 del 1971. Infatti, con riferimento a tali disposizioni, alcuni tecnici ed accademici hanno osservato che l'abrogazione di queste norme – che stabiliscono che i progetti in costruzione devono essere firmati da persone abilitate – potrebbe comportare una serie di problemi, anche in virtù del fatto che in molte università sono state istituite lauree brevi, in settori ingegneristici, proprio per la formazione dei soggetti abilitati al rilascio della firma menzionata. Un ulteriore aspetto controverso dei disegni di legge in titolo è rappresentato dalla modifica della lunghezza delle imbarcazioni al di sotto della quale le stesse non sono soggette ad immatricolazione: tale previsione potrebbe comportare una serie di effetti negativi, ad esempio, consentendo ad uno scafo planante di meno di 10 metri, ma motorizzato, di circolare nonostante sia sprovvisto di immatricolazione. Infine, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 13, osserva che la modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non suscita particolari riserve, nella parte in cui prevede che l'obbligo autorizzatorio di cui alla legge n. 88 del 2001 si applichi soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari. Per quanto concerne la materia relativa ai porti a secco fa presente che, data la sua complessità, sarebbe opportuno che essa trovasse un'autonoma disciplina in apposito provvedimento.

Il senatore VERALDI, sebbene siano presenti alcuni dubbi e motivi di dissenso sui disegni di legge in titolo, osserva, a nome del Gruppo della Margherita che tali provvedimenti rispondono ad una forte attesa presente nel settore della nautica da diporto. Pertanto, auspica che si possa completare nel più breve tempo possibile il prosieguo dell'*iter* parlamentare lasciando la risoluzione dei nodi controversi o alla successiva fase interpretativa o, invece, ad ulteriori ed appositi progetti legislativi.

Il senatore CUTRUFO fa presente che i disegni di legge in titolo tentano di fornire una risposta alle aspettative nutrite dal settore della nautica da diporto oltre che da numerosi utenti della stessa; l'obiettivo è quello di operare una semplificazione delle procedure, ma, nel contempo, di garantire la tranquillità del turista nautico, spesso soggetto ad adempimenti e normative inadeguate. In relazione ad alcuni problemi di natura tecnica che sono stati sollevati dai senatori intervenuti, sottolinea che la circolazione di natanti potenti più che essere oggetto di una previsione normativa dovrebbe essere invece un problema da affrontarsi in un'ottica educativa. In ogni caso, tiene a precisare che il conducente dell'imbarcazione, pur non essendo al timone della stessa, può comunque comandarla. Infatti, l'obbligo di possedere la patente nautica grava sul comandante dell'imbarcazione, in quanto responsabile della stessa, indipendentemente da colui che si trova al timone. Con riferimento all'introduzione della segnaletica di cui all'articolo 4, attualmente soltanto persone molto esperte o dotate



di attrezzature non solo assai sofisticate ma anche molto costose sono in grado di misurare l'esatta distanza dell'imbarcazione dalle coste. Pertanto, la disposizione in esame, introducendo l'obbligo delle boe segnaletiche, permette anche ad una persona normale e priva di particolari cognizioni tecniche di sapere a quanto dista la costa. Del resto, quanto introdotto nell'articolo 4 risulta essere conforme alla normativa comunitaria sul punto e non implica alcun impatto ambientale sui parchi e le riserve marine.

Il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario MAMMOLA evidenzia l'importanza dei disegni di legge in titolo, di cui il Governo auspica la rapida approvazione, anche per venire incontro alle attese dei costruttori, preoccupati dalla stasi del mercato, specialmente nelle fasce medio-basse: infatti, l'assenza di una normativa adeguata o il veloce cambiamento delle stesse non permette agli utenti di decidere in ordine all'acquisto di tali mezzi. Inoltre, alcuni dubbi e riserve espresse dai senatori intervenuti nella discussione generale devono essere fugati, a cominciare dal fatto che le procedure che si intendono introdurre con riguardo al certificato di sicurezza si adeguano alla normativa prevista dall'Unione europea. Pertanto, è il costruttore ad assumersi la responsabilità della relativa certificazione.

Anche l'innalzamento della lunghezza dell'unità da diporto sembra costituire più che altro un falso problema dal momento che non è importante se l'imbarcazione, sia essa superiore o inferiore ai 10 metri, sia oggetto di immatricolazione, essendo prioritario invece che il conducente della stessa sia munito del necessario titolo. Collegato a questo aspetto è poi quello relativo alla circolazione degli *acquascooter* per i quali ugualmente non ci si deve sottrarre al rilascio del relativo titolo di abilitazione per la conduzione, fermo restando la necessità che tali mezzi rumorosi e pericolosi non circolino nei pressi delle coste. Infine, esprime apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 4 dal momento che, prevedendo l'obbligo di una particolare segnaletica, consentono a tutti di avere cognizione della distanza dell'imbarcazione dalla costa.

Il vice ministro TASSONE, dopo aver ricordato che l'altro ramo del Parlamento ha lungamente approfondito le questioni sottese ai disegni di legge in titolo, evidenzia che appare necessario riformare la normativa di questo importante settore, perseguendo obiettivi di semplificazione delle procedure e di incentivo della nautica da diporto, senza tralasciare le esigenze della sicurezza. Pertanto, non ravvisa alcun arretramento in ordine alle garanzie che devono essere fornite a coloro che circolano in mare anche perché le sanzioni previste appaiono costituire un sufficiente deterrente. Dopo aver osservato che l'articolo 4 introduce una disposizione innovativa in ordine all'obbligo della segnaletica per i parchi e le riserve marine, si sofferma infine su quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 6: il trasferimento dei beni demaniali alla regione Sicilia è avvenuto senza il

contestuale trasferimento del personale che attualmente è ancora quello messo a disposizione dalle Capitanerie di porto. Pertanto, la norma consente che le attribuzioni trasferite alla regione Sicilia siano direttamente gestite dall'amministrazione regionale senza il coinvolgimento del personale delle Capitanerie che devono tornare ai loro compiti d'istituto.

Il presidente GRILLO resta convinto della necessità di una rapida conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo anche per rispondere alle attese del settore. Dopo aver ricordato che lo stesso Ministro delle infrastrutture, in occasione dell'apertura del salone della nautica, aveva ravvisato la necessità di adeguare la normativa concernente la nautica da diporto, evidenzia che la rapida approvazione dei disegni di legge è tanto più auspicabile in considerazione della necessità anche di cominciare ad elaborare, il più velocemente possibile, le deleghe legislative e le norme attuative.

Auspica pertanto che sia possibile approvare il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Infine, propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 13 di venerdì 7 marzo 2003 e di assumere quale testo base cui dovranno essere riferiti il disegno di legge n. 1956.

La Commissione approva entrambe le proposte.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani 5 marzo 2003 alle ore 15 non avrà più luogo per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**131<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

**(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

**(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

**(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

**(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il senatore MURINEDDU osserva preliminarmente che l'A.S. 1973, approvato dall'altro ramo del Parlamento, nell'inquadrare sul piano legislativo il riordino delle funzioni e del ruolo del Corpo forestale dello Stato, in particolare opportunamente conferma il criterio dell'unitarietà del Corpo stesso, indispensabile alla luce delle importanti funzioni attribuite, in particolare in materia ambientale, al Corpo medesimo. Auspica pertanto che tale criterio unitario venga confermato convintamente dalla Commissione, richiamando peraltro l'attenzione su altri profili del testo che meritano una riconsiderazione: in particolare sottolinea l'esigenza di

un ampliamento degli organici e di un riordino organizzativo più ampio e completo di quello previsto dal testo in esame.

Sottolinea quindi l'esigenza di prevedere una dirigenza periferica del Corpo forestale dello Stato e osserva che i previsti accordi programmatici con gli organismi regionali non devono tradursi in una cessione totale di funzioni a livello regionale, mentre è richiesto un esercizio concordato nel campo della sorveglianza e della repressione in particolare degli illeciti ecologici. Ritiene inoltre necessario che sia chiarito il riparto di competenze fra il Corpo forestale dello Stato e i Corpi regionali e in particolare il rapporto con i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Si sofferma quindi sui problemi della sicurezza alimentare, che vengono affrontati dall'articolo 5 dell'A.S. 1973, che prevede un organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare: al riguardo ritiene che tale questione vada approfondita, in quanto, ove si intenda arrivare alla previsione di una vera e propria Agenzia, è opportuno prevedere il coinvolgimento di altri organismi ministeriali e di tutte le istituzioni interessate. Si sofferma inoltre sul problema degli incendi boschivi e sull'affidamento di mezzi aerei allo stesso Corpo forestale per un migliore controllo e protezione del territorio da tali calamità naturali, evitando che tali importanti funzioni pubbliche possano essere affidate dalle singole regioni a enti o ad istituti privati.

Il senatore RUVOLO osserva che, a seguito dei dibattiti e degli approfondimenti legislativi svolti nella passata legislatura, è all'esame della Commissione un disegno di legge per il riordino del Corpo forestale dello Stato, che investe sia la definizione di nuove e specifiche funzioni, sia i rapporti con le regioni e gli enti locali. Sottolinea che la formulazione dell'A.S. 1973 appare nel complesso soddisfacente; in particolare osserva che non si prevede uno «smembramento» del Corpo forestale, bensì forme di coordinamento con le regioni e gli enti locali, al fine di garantire una presenza più vicina alle esigenze del territorio.

Ritiene che uno «smembramento» del Corpo forestale rischierebbe di compromettere l'azione di controllo e di difesa del territorio svolta dal Corpo, indispensabile per la tutela del patrimonio naturale. È apprezzabile anche, ad avviso dell'oratore, la promozione di forme di coordinamento con le regioni, in quanto si recepisce in tal modo quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 («Modifica del Titolo V della Costituzione»), attraverso il trasferimento a livello locale di riserve naturali e del personale addetto al loro mantenimento e controllo, mantenendo però l'unitarietà funzionale del Corpo forestale dello Stato. Una maggiore presenza sul territorio del Corpo forestale, quale quinto Corpo di polizia giudiziaria, può inoltre assicurare controlli più efficaci per la difesa del patrimonio agro-forestale, per la tutela dell'ecosistema, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone rurali e montane, per la soppressione di illeciti, attraverso il coordinamento delle altre autorità giudiziarie. Ritiene, inoltre, di grande rilievo le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito della protezione civile, della sicu-

rezza alimentare e della prevenzione del dissesto idrogeologico: in merito a quest'ultimo aspetto, la presenza del personale del Corpo Forestale potrebbe essere potenziata, considerate le situazioni di emergenza causate da eventi calamitosi. Sottolinea infine che il monitoraggio del territorio è infatti una delle funzioni di prevenzione del Corpo forestale, chiamato a fronteggiare le calamità naturali che investono tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

*(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

*(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

*(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, relatore, ricordato che nella seduta del 22 gennaio si era proceduto alla illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato accolto dalla Commissione, dà per illustrati due ulteriori emendamenti a sua firma (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) riferiti rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo unificato, precisando che la presentazione di tali emendamenti si è resa opportuna in relazione ad approfondimenti intercorsi sui profili di copertura con la 5<sup>a</sup> Commissione, chiamata ad esprimersi sui profili finanziari del testo e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA E ANCIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE informa che al termine della seduta odierna è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame, in sede consultiva, del *Doc. XXII*, n. 16, riguardante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto

dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate.

Informa altresì che la seduta di domani, mercoledì 5 marzo, già convocata alle ore 15, per l'audizione di esponenti del mondo scientifico e della ricerca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati, è anticipata alle ore 14, per concomitanti impegni dell'Assemblea del Senato e che la programmata audizione del presidente del Comitato per la Biosicurezza e le Biotecnologie presso la Presidenza del Consiglio (prevista nell'ambito della medesima indagine), avrà luogo nella seduta già convocata per giovedì alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 223, 524, 779 E 1357**

**Art. 3.**

**3.5**

RONCONI, *relatore*

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

**Art. 8.**

**8.1**

RONCONI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**120<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 177)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame dello schema in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente PONTONE illustra lo schema parere del seguente tenore:

«La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il programma di utilizzo per l'anno 2003, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che il Governo dovrebbe assumere l'impegno a trasmettere al Parlamento i risultati degli studi e delle ricerche di volta in volta realizzati. Formula apprezzamento per l'inserimento nel programma delle tematiche relative alla competitività del sistema produttivo, conformemente a quanto richiesto nel parere reso dalla Commissione lo scorso anno. Si richiama l'attenzione, al riguardo, sull'esigenza di considerare in particolare il tema dei limiti dimensionali delle imprese italiane».

Interviene il senatore COVIELLO per dichiarazione di voto, preannunciando il proprio voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente.

Esprime inoltre apprezzamento sulla osservazione, inserita nell'ambito dello schema di parere in questione, relativa all'opportunità che il Go-



verno assuma l'impegno di trasmettere al Parlamento i risultati degli studi e delle ricerche di volta in volta realizzate.

Il presidente PONTONE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere precedentemente illustrato.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)**

(Parere ai Ministri per le politiche comunitarie, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e dell'articolo 31 della legge 1 marzo 2002, n. 39: seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il senatore GARRAFFA, dopo essersi soffermato sulle osservazioni contenute nell'ambito del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento in titolo, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame, in modo tale da consentire un adeguato approfondimento delle questioni attinenti allo schema di decreto in questione.

Il senatore BETTAMIO precisa che dagli elementi informativi assunti – anche presso le associazioni di settore – sono emersi nodi problematici in ordine alla disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), per quel che concerne in particolare il profilo inerente alla preventiva comunicazione da parte delle autorità competenti. Rileva, in particolare, che la comunicazione in questione non è prevista nell'ambito della direttiva CE e che tale aspetto potrebbe avere delle implicazioni di rilievo, in quanto nell'ambito dell'ordinamento comunitario le direttive vanno recepite nella loro interezza, essendo preclusa la possibilità di eliminare, in fase attuativa, aspetti qualificanti delle stesse.

Rileva poi, in riferimento all'articolo 17, comma 3, che talune associazioni propongono l'eliminazione dell'inciso «civilmente» inserito nell'ambito della disposizione normativa in questione, in modo tale da connotare la responsabilità del «prestatore» in senso più ampio, in riferimento quindi non solo agli aspetti civili, ma anche a quelli penali.

Concorda con la proposta formulata dal senatore Garraffa di rinviare l'esame del provvedimento in titolo, in modo tale da poter approfondire adeguatamente le questioni controverse fin qui evidenziate.

Il senatore COVIELLO esprime perplessità in ordine all'osservazione formulata dalla 1<sup>a</sup> Commissione, atta a prospettare l'opportunità di eliminare l'inciso «su comunicazione delle autorità competenti», contenuto nel-

l'ambito della disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*). L'eliminazione di tale dizione – a giudizio dell'oratore – non elimina i profili problematici sottesi alla disposizione normativa in questione. Prospetta comunque l'opportunità di modificare la dizione *de qua* (senza eliminarla), in modo tale da precisare meglio l'ambito applicativo della stessa.

Invita poi il Presidente ad assumere le opportune iniziative atte a sollecitare l'espressione del parere da parte della 2<sup>a</sup> Commissione, in modo tale da acquisire un quadro cognitivo completo ed esaustivo in ordine al nodo problematico precedentemente evidenziato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PONTONE comunica che la seduta della Commissione, già prevista per domani alle ore 15,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza, già previsto per le ore 15 di domani, non avrà luogo.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna, per l'esame dei disegni di legge nn. 490, 223, 524, 779, 1357 e del *Doc. XXII*, n. 16.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**143<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che per domani, mercoledì 5 marzo, l'orario di inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea è stato anticipato alle ore 15. Pertanto, propone di anticipare alle ore 14 l'orario di inizio della seduta della Commissione.

Richiama quindi l'attenzione sugli impegni previsti per la settimana corrente, relativamente soprattutto all'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sull'orario di lavoro, fissato per martedì 11 marzo, e alla prossima iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23.

Pertanto, ritiene opportuno dedicare la seduta di domani, come già concordato, alla votazione del parere sullo schema di decreto legislativo n. 171 – già distribuito in casella a tutti i componenti della Commissione – e, se vi sarà tempo sufficiente, alla votazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 23.

Ove non fosse possibile rispettare queste scadenze, le votazioni potranno proseguire nella seduta di giovedì.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori  
(Esame e rinvio)

Il relatore TOFANI osserva che, prima di procedere all'illustrazione del contenuto del disegno di legge in titolo, occorrerebbe procedere ad un'approfondita valutazione circa la sussistenza dei presupposti regolamentari per procedere all'abbinamento del disegno di legge all'esame con i disegni di legge n. 848-*bis* e connessi – il cui esame è iniziato nella seduta del 20 febbraio scorso – come informalmente richiesto dal senatore Di Siena, primo firmatario del disegno di legge n. 2008. I contenuti di tale provvedimento infatti si ispirano ad una impostazione profondamente diversa da quella che anima sia il disegno di legge n. 848-*bis*, sia l'emendamento del Governo all'articolo 3, interamente sostitutivo dello stesso, con il quale sono stati recepiti i contenuti del Patto per l'Italia per questa specifica materia. L'emendamento governativo, infatti, ha per oggetto misure a sostegno dell'occupazione regolare e delle crescita dimensionale delle imprese, che non modificano la disciplina dettata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma ne rideterminano, in via temporanea e sperimentale, il campo di applicazione. Un percorso del tutto diverso è tracciato invece dal disegno di legge in titolo, che introduce sostanziali modifiche all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, con l'esplicito intento di intervenire anche sull'*iter* referendario avviato in materia.

Il senatore BATTAFARANO esprime sconcerto per la posizione testè espressa dal relatore e osserva che il disegno di legge n. 848-*bis* detta norme in materia di riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di disciplina delle tutele in caso di licenziamenti senza giusta causa. Pertanto, a suo avviso, tutti i disegni di legge che si propongono di regolare tali fattispecie, ovvero, come è il caso del provvedimento all'esame, una di esse, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente, secondo le norme del Regolamento. Spetterà poi alla maggioranza approvare o respingere le singole disposizioni e, da questo punto di vista, è ragionevole prevedere che solo uno sconvolgimento degli attuali equilibri parlamentari potrebbe portare all'approvazione delle misure contenute nel disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Di Siena. Pertanto, a suo avviso, le motivazioni addotte dal relatore appaiono eccessivamente difensive e, comunque, non del tutto coerenti con le disposizioni regolamentari.

Il senatore DI SIENA osserva che il relatore ha espresso in modo preciso le finalità alle quali si ispira il disegno di legge n. 2008, che intende delineare una proposta diametralmente opposta a quella contenuta nel disegno di legge n. 848-*bis* e nell'emendamento all'articolo 3 presentato dal Governo, per quanto riguarda la tutela nei confronti del licenziamento illegittimo.

Dopo avere auspicato che, sulla materia in discussione, intervenga un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene, il senatore Di Siena interrompe il suo intervento, e si rivolge al Presidente, osservando che alcune interruzioni e gesti di insofferenza da parte del rappresentante del Governo gli appaiono lesivi delle sue prerogative di parlamentare e non compatibili con il sereno andamento della discussione.

Il PRESIDENTE, non ravvisando alcun comportamento irrispettoso da parte del rappresentante del Governo nei confronti del senatore Di Siena, invita tutti i presenti ad attenersi alle regole di correttezza e reciproco ascolto che hanno sempre caratterizzato i lavori della Commissione. Invita quindi il senatore Di Siena a riprendere il suo intervento.

Il senatore DI SIENA, dopo aver ribadito le sue doglianze, osserva che i rilievi di merito avanzati dal relatore non inficiano la valutazione della oggettiva sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento per procedere all'abbinamento del disegno di legge in titolo con i disegni di legge n. 848-*bis* e connessi. Una scelta difforme, pertanto, assumerebbe non solo un significato politico, ma anche di tipo istituzionale.

Il relatore TOFANI sottolinea la necessità di precisare meglio i termini del problema, a suo avviso meritevole comunque di attenta considerazione. L'emendamento governativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis* non contiene proposte di modifica dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, ma una disciplina che incide sul campo di applicazione di tale norma, in via temporanea e sperimentale, in base al principio del non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni. Non sono pertanto intaccate le tutele previste nel caso di licenziamenti ingiustificati, mentre nel disegno di legge n. 2008 si introduce una profonda modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con una estensione delle tutele riferita alla soglia dimensionale delle imprese. Pertanto, si tratta di due ipotesi diametralmente opposte, che hanno come punto comune soltanto quello di riferirsi entrambe all'attuale normativa sul licenziamento senza giusta causa.

Il senatore VIVIANI osserva che l'emendamento del Governo, più volte richiamato nel corso della discussione, interviene comunque sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi, ancorché con riferimento all'ambito di applicazione. Vi è comunque un intervento legislativo che, innegabilmente, ha il medesimo oggetto del disegno di legge in titolo e, pertanto, ne giustifica l'abbinamento con i disegni di legge n. 848-*bis* e connessi.

Il senatore BATTAFARANO ritiene che la discussione abbia evidenziato la diversità delle opinioni e il differente giudizio che viene formulato dai Gruppi politici di maggioranza e di opposizione circa la portata dell'emendamento governativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 848-*bis*. È

però indiscutibile che tale emendamento, come il disegno di legge n. 2008, ha per oggetto l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e ciò consente di ravvisare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 51 del Regolamento del Senato per procedere all'abbinamento con i disegni di legge n. 848-*bis* e connessi.

Il PRESIDENTE ritiene che la discussione, in alcuni tratti molto animata, abbia consentito comunque di chiarire i differenti punti di vista. Propone pertanto di sospendere brevemente l'esame, al fine di ponderare meglio le diverse argomentazioni per pervenire ad una definizione del problema dell'abbinamento entro le prossime sedute, e si riserva di avanzare una specifica proposta in merito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

**(514) MANZIONE.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

**(1202) RIPAMONTI.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, con riferimento alla discussione testè svoltasi sul disegno di legge n. 2008, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI rivolge in primo luogo un ringraziamento a tutti gli intervenuti nella discussione, per i contributi apportati alla riflessione sui contenuti di un provvedimento adottato dal Governo con l'intenzione di assicurare il pieno rispetto dell'ambito proprio dell'autonomia contrattuale e di assecondare lo sviluppo delle relazioni industriali nel solco dell'esperienza già maturata sulla specifica problematica dell'orario di lavoro. Il Governo si è mosso con l'intento di evitare l'erogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea: purtroppo, proprio in questi giorni, malgrado l'intensa attività diplomatica, la Commissione europea ha deciso di aprire a carico dell'Italia una seconda procedura di infrazione e ciò, evidentemente, costituisce un ulteriore motivo per accelerare i tempi di approvazione definitiva del provvedimento all'esame.

Nella discussione, è stata rivolta una particolare attenzione al tema del rapporto tra le norme di legge e l'autonomia delle parti sociali. A tale proposito, dopo avere ricordato che la Carta costituzionale, in materia di orario di lavoro, attribuisce alla legge una funzione di fonte primaria, il rappresentante del Governo fa presente che la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 18 era stata concepita in funzione di salvaguardia dell'autonomia contrattuale. In assenza di un accordo tra le parti sociali, che avrebbe potuto offrire un più solido supporto all'esercizio della delega conferita con la legge comunitaria per il 2002, si è posto il problema di evitare che la nuova disciplina potesse creare problemi rispetto agli accordi contrattuali in essere. Le verifiche a campione condotte su alcuni contratti collettivi hanno però dimostrato che le norme all'esame sono suscettibili di incidere soltanto su profili marginali di tali accordi e, pertanto, nelle intenzioni originarie del Governo, alla disposizione transitoria sarebbe spettato il compito di sollecitare le parti sociali ad adeguare, entro un termine predeterminato, le poche clausole contrattuali incompatibili con il recepimento della normativa comunitaria.

Tali essendo gli intenti del Governo – prosegue il Sottosegretario – è senz'altro possibile far venire meno l'attuale formulazione dell'articolo 18 ed introdurre una norma che solleciti le parti a verificare la conformità delle clausole contrattuali in materia di orario di lavoro alle innovazioni legislative introdotte nell'ordinamento a seguito del recepimento della normativa comunitaria. La soppressione del comma 1 dell'articolo 18 può rappresentare anche un elemento di rassicurazione per la Commissione europea, poiché verrebbe meno la possibilità di una sia pure temporanea sopravvivenza di disposizioni contrattuali non conformi alla nuova disciplina legale. Deve essere comunque chiaro che il Governo persegue l'obiettivo di tutelare la disciplina contrattuale in essere.

Per quello che riguarda altri aspetti della discussione, occorre ricordare che la delega conferita dalla legge comunitaria si basa essenzialmente su due criteri, costituiti dai contenuti della direttiva 93/104/CE del Consiglio e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale del no-

vembre 1997, per le parti compatibili con la disciplina europea. Alcuni rilievi che sono stati avanzati nel corso della discussione non hanno considerato adeguatamente la sussistenza di questo vincolo, che ha imposto di recepire solo parzialmente la disciplina di origine pattizia.

Un ulteriore criterio di delega si riferisce poi alla necessità di prendere in considerazione anche i settori non interessati dall'avviso comune del 1997, con particolare riferimento al settore terziario. Alcune delle deroghe indicate agli articoli 16 e 17 dello schema di decreto legislativo all'esame sono proprio riferite alla peculiarità di tale comparto e, più nello specifico, alle recenti norme di riordino del settore del commercio.

Proprio in relazione alla necessità di contemperare interessi diversi, all'articolo 9 si è mantenuto il riferimento alla coincidenza, di regola, del periodo di riposo settimanale con la domenica, malgrado l'avviso contrario delle associazioni di rappresentanza del commercio, che, esprimendo un interesse certamente rilevante, ma parziale, chiedevano di superare del tutto tale principio.

Il Sottosegretario osserva poi che una prima lettura allo schema di parere – che il relatore ha fatto pervenire informalmente a tutti i componenti della Commissione – introduce rilievi accettabili relativamente al problema del numero delle deroghe, della disciplina del lavoro notturno e della specialità di alcuni comparti del pubblico impiego, oltre alla questione, già trattata, della soppressione dell'attuale formulazione dell'articolo 18.

Su tali profili si riserva di intervenire anche nella seduta di domani, quando si procederà alla formalizzazione dello schema di parere e al voto su di esso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INPS*

Il senatore BATTAFARANO esprime l'auspicio che quanto prima, possibilmente la prossima settimana, la Commissione ascolti il Commissario straordinario dell'INPS sul problema della ripetizione delle somme indebitamente percepite dai pensionati. Si tratta di una questione di notevole dimensione e sulla quale tutti i Gruppi politici hanno ricevuto in questi giorni numerose sollecitazioni.

Il PRESIDENTE concorda con la richiesta del senatore Battafarano e lo assicura che provvederà a contattare i competenti organismi dell'Istituto al fine di procedere ad una audizione informale in tempi il più possibile ravvicinati.



*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione, la seduta già convocata per domani, mercoledì 5 marzo, avrà inizio alle ore 14, anziché alle ore 14,30, come precedentemente comunicato, a causa dell'anticipazione dell'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**194<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore RIZZI richiama l'attenzione del Presidente sull'esigenza – già rappresentata nell'Ufficio di Presidenza del 18 luglio scorso – di deliberare un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie. L'estrema importanza di tale tematica risulta ancor più evidente se si considera che proprio oggi è all'ordine del giorno della Commissione la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sull'inquinamento dell'area di Priolo.

Il presidente NOVI assicura il senatore Rizzi che, non appena saranno state condotte a termine le indagini conoscitive sull'emergenza idrica e sul rischio sismico, la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie potrà essere posta all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 16) VALLONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate**

(Esame e rinvio)

Il relatore VALLONE ricorda innanzitutto come l'emergenza nata il 23 febbraio 2002, allorché dal pozzo situato in un fondo agricolo di Priolo

si cominciò a pompare benzina ed acqua, abbia rappresentato il primo segnale di allarme che la Commissione ambiente ha ricevuto sulla situazione di inquinamento del sottosuolo nel Comune di Priolo Gargallo. In seguito a tale segnalazione, una delegazione della Commissione ambiente si è recata a Siracusa, ove ha svolto alcune audizioni, visitando inoltre il sito industriale di Priolo-Melilli.

Il quadro emerso in quell'occasione era assai preoccupante, essendosi appurata la presenza di idrocarburi in ingenti quantità sia nelle falde superficiali che in svariati pozzi d'acqua. Non si riuscì però a comprendere se la causa di ciò fosse dovuta ad uno sversamento dai vicini serbatoi di prodotti petroliferi o ad un accumulo di idrocarburi protrattosi per interi decenni, ipotesi quest'ultima più probabile. Quel che è certo è che l'area di Priolo risulta essere non soltanto a rischio ambientale, ma in piena crisi ambientale.

Si era inoltre preso atto del fatto che, sui 100 miliardi di lire trasferiti alla regione Sicilia dal Governo allora presieduto dall'onorevole Berlusconi per la bonifica dell'area sulla base del piano di risanamento del 1994, sono stati effettivamente erogati soltanto 10 miliardi. La Commissione di inchiesta di cui si propone l'istituzione, pertanto, avrà anche il compito di verificare la destinazione dei 23 milioni di euro stanziati recentemente dal Ministro dell'ambiente per la bonifica del sito in questione, accertando lo stato di efficienza degli impianti di depurazione delle acque reflue industriali.

Lo scorso mese di gennaio la Procura della Repubblica di Siracusa ha avviato un'inchiesta sull'attività di smaltimento dei rifiuti tossici da parte dei dirigenti dello stabilimento Enichem di Priolo e di un funzionario della provincia regionale di Siracusa; tale inchiesta presenta aspetti particolarmente inquietanti, anche per via del collegamento con un'altra inchiesta riguardante l'aumento di malformazioni genetiche neonatali.

Per quanto riguarda i dati disponibili, nei mesi scorsi è stata riscontrata la presenza di altissime concentrazioni di mercurio, nichel, cromo e rame nei sedimenti marini nella rada di Augusta, nonché di tracce di idrocarburi policiclici aromatici – sostanze ad alto potenziale cancerogeno – in elevate quantità, in alcuni fusti di rifiuti industriali destinati alle normali discariche. La Commissione d'inchiesta dovrà pertanto accertare le cause dei fenomeni di inquinamento del mare antistante Augusta, tenendo presente il rischio di ritardi nello sviluppo dei bambini nati da madri forti consumatrici di prodotti ittici contaminati.

Dopo aver illustrato alcuni dati sulle malformazioni neonatali registrate nella zona negli ultimi anni, il relatore fa presente che la Commissione d'inchiesta, lungi dal sostituirsi dalla magistratura per quanto attiene all'accertamento delle responsabilità penali, dovrà consentire di mettere a punto le soluzioni idonee a porre tempestivamente riparo ai disastri ambientali di Priolo, anche a tutela delle popolazioni ivi residenti.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione del senatore Vallone, osserva come la diffusione di dati ancora da verificare per quanto riguarda le malformazioni neonatali potrebbe ingenerare un certo allarmismo nella popolazione: è necessario pertanto agire con cautela, conferendo l'incarico di effettuare le indagini epidemiologiche ad organismi, possibilmente internazionali, di comprovata affidabilità. Quanto all'inchiesta parlamentare proposta, essa dovrebbe concentrarsi piuttosto sull'accertamento delle cause degli episodi di inquinamento, e sulla possibilità di rimuoverle.

Il senatore BERGAMO ricorda come la situazione di degrado ambientale dell'area di Priolo fosse stata messa chiaramente in luce dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta l'anno scorso dalla 13<sup>a</sup> Commissione e relativa alla situazione di Porto Marghera e di altri siti inquinati. In quel documento, approvato nel luglio 2002, si poneva in evidenza la grande carenza di cultura ambientale che ha contraddistinto i decenni scorsi, con il conseguente smaltimento dissennato ed incontrollato di materiali di risulta anche nocivi. La citata indagine conoscitiva aveva quindi consentito, per certi versi, di anticipare il lavoro della magistratura, evidenziando le carenze degli interventi promossi ed auspicando l'eventuale ricorso al regime commissariale, oltre all'erogazione di adeguate risorse finanziarie. Si avverte pertanto l'esigenza di verificare con il massimo scrupolo se quanto allora auspicato è stato messo in pratica, eliminando quantomeno i rischi per la salute dei cittadini.

La proposta di istituire un'apposita Commissione d'inchiesta appare quindi opportuna, sia per accertare le cause dei fenomeni di inquinamento, sia per verificare le ragioni dei ritardi registrati anche nell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili. Non sembra invece congrua l'indicazione, tra i compiti della Commissione, della proposizione di soluzioni legislative ed amministrative, soluzioni che semmai andranno messe a punto dai singoli parlamentari o dal Governo.

Il senatore ROTONDO ringrazia il senatore Vallone per la puntuale relazione svolta ed esprime il suo convinto assenso sulla proposta di istituire una Commissione d'inchiesta che abbia il compito di individuare le cause dei gravi episodi di inquinamento dell'area di Priolo. Al riguardo, sarebbe opportuno non limitare l'ambito della ricerca all'inquinamento da mercurio, in considerazione dell'elevato potere inquinante di altre sostanze.

Particolare attenzione, ma anche grande cautela, occorrono per quanto attiene agli aspetti sanitari della vicenda, dal momento che è di fondamentale importanza chiarire a quali malformazioni si possa far riferimento e quali siano i criteri da adottare per l'individuazione dei dati di riferimento. La Commissione dovrà quindi prendere in considerazione la problematica dello smaltimento dei rifiuti speciali, anche alla luce della recente ordinanza che limita la possibilità di smaltire in discarica i rifiuti speciali. Quanto alla indiscutibile situazione di degrado ambientale della

zona in questione, occorre individuare gli strumenti più indicati per il recupero dell'area di Priolo.

Il senatore ROLLADIN ricorda di aver sottoscritto la proposta di inchiesta in esame, convinto dell'esigenza di far luce al più presto su quanto accaduto a Priolo. Al riguardo, è bene tener presente che, oltre al mercurio, potrebbe essere accertata la presenza di altri metalli fortemente inquinanti, mentre grande cautela occorre per quanto attiene le malformazioni registrate nella zona. Bisogna infatti tener conto del fatto che non sono disponibili dati precisi, anche se non v'è dubbio che occorra comunque mettere in sicurezza la popolazione in caso di rischi per la salute. Sconcerto desta infine la vicenda delle risorse finanziarie stanziata ma non utilizzate.

Il senatore RIZZI, nell'esprimere vivo sconcerto per la mancata utilizzazione di gran parte dei fondi stanziati nove anni fa dal primo governo Berlusconi, preannuncia il consenso dei senatori del Gruppo Forza Italia sulla proposta di inchiesta con l'auspicio che sia possibile far chiarezza su quanto avvenuto, mettendo anche a punto le proposte necessarie per far fronte alla situazione. La vicenda di Priolo rappresenta un'ulteriore conferma della situazione di profonda ignoranza ed insensibilità in materia ambientale che ha contraddistinto la società italiana negli scorsi decenni.

Il senatore ZAPPACOSTA auspica che la Commissione d'inchiesta in titolo possa consentire di approfondire la vicenda di Priolo con grande rigore scientifico, facendo chiarezza sulle responsabilità della regione Sicilia per quanto attiene alla mancata erogazione delle risorse finanziarie a suo tempo stanziata ed accertando se vi siano effettivamente state gravi irregolarità nello smaltimento dei rifiuti tossici, anche alla luce dei collegamenti esistenti, specie nel centro-sud, fra l'attività di smaltimento e le organizzazioni criminali. È significativo inoltre che proprio in Sicilia non siano realmente operative le strutture che dovrebbero far capo all'Agenzia regionale per l'ambiente.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore VALLONE replica brevemente ai senatori intervenuti facendo presente che ha illustrato i dati oggi disponibili al solo scopo di far comprendere quanto sia drammatica la situazione ambientale dell'area di Priolo, senza voler con questo suscitare alcun allarmismo. Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al dibattito, preannuncia la propria disponibilità ad esaminare le proposte emendative che dovessero essere presentate.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del presidente NOVI di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 6 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente NOVI avverte che, a seguito dell'anticipazione dell'orario di inizio della seduta dell'Assemblea di domani pomeriggio, la seduta della Commissione avrà inizio alle ore 14,15 anziché alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,  
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16  
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CARELLA**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELL'ODIERNA SEDUTA*

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

**Inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione del dottor Emilio Stefanelli, vicepresidente di Farindustria**

Il PRESIDENTE introduce oggetto e finalità dell'audizione, chiedendo in particolare quali iniziative ha avviato, o intende avviare, Farindustria per combattere un fenomeno che è esistito anche nel passato, ma oggi desta particolare attenzione perché rischia di ledere quel rapporto di fiducia, da salvaguardare, tra cittadini e Servizio sanitario nazionale.

Il dottor STEFANELLI, premesso che l'informazione scientifica del farmaco costituisce un diritto-dovere delle aziende farmaceutiche, esprime l'avviso che tale attività sia svolta in modo lecito ed anche meritorio dalle aziende italiane. La normativa del decreto legislativo n. 541 del 1992, recepisce in modo anche stringente le direttive europee in materia e ancor più restrittive sono le regole del codice deontologico di Farindustria,

che è stato aggiornato anche di recente. Tuttavia il comportamento contrario alle regole di corretta informazione scientifica può essere perseguito e sanzionato solo se vi è una segnalazione specifica. A tale proposito, su specifica richiesta del presidente Carella, si riserva di far pervenire alla Commissione i dati recenti in possesso di Farmindustria sulle segnalazioni di comportamenti scorretti e sui procedimenti disciplinari avviati.

Il dottor Stefanelli precisa poi che è opportuno tenere distinti il terreno della competitività dell'azienda da quello in cui l'attività commerciale produce abusi, truffe e comunque illeciti. Farmindustria ha da sempre, ma ancora più oggi, dato la propria ampia disponibilità al Ministro della salute per contribuire a combattere i comportamenti devianti, in modo da realizzare quell'obiettivo etico cui tendono le più recenti disposizioni del Ministero. In conseguenza, Farmindustria auspica che siano intensificati i controlli, mentre come misura contingente ha assunto l'iniziativa di sospendere quella parte di informazione scientifica che si svolge mediante i congressi, auspicando che sia fatta chiarezza fra strumenti per la competitività delle aziende e azioni illegali tendenti a favorirne i profitti.

Il PRESIDENTE chiede al dottor Stefanelli di precisare quanta parte del prezzo del farmaco sia determinata dalla spesa dell'azienda per l'attività promozionale.

Il dottor STEFANELLI premette che è illusorio pensare che l'azienda possa stabilire il prezzo del proprio prodotto, poiché se non è quello medio europeo allora dipende dalla «contrattazione» in sede di commissione ministeriale. Quanto all'attività promozionale risponde che occorre distinguere per tipologia del prodotto e per dimensioni dell'azienda. La dimensione è determinante in questo ambito, perché una piccola azienda avrà ovviamente una maggiore percentuale di investimenti per la promozione. La tipologia del prodotto pure ha una sua rilevanza per l'attività promozionale, basti pensare ai prodotti appartenenti alla cosiddetta nicchia terapeutica. Desidera sottolineare a questo proposito che l'attività di informazione scientifica è diretta a promuovere la qualità del prodotto ed è questa la vera scriminante nel vasto settore dei prodotti farmaceutici. Farmindustria non è in possesso dei dati concernenti gli investimenti per la pubblicità delle singole aziende farmaceutiche, ma se il dato emerso dalle indagini della Guardia di Finanza (20 per cento degli investimenti) è plausibile, allora non c'è da meravigliarsi, poiché tale dato vale per tutte le aziende del mondo.

Il senatore DANZI chiede al dottor Stefanelli di spiegare se corrisponde al vero che il *co-marketing* abbia avuto effetti particolarmente positivi per la ricerca scientifica e per l'occupazione dei ricercatori; da una ricognizione fatta a titolo personale, sembra infatti che le aziende abbiano investito il profitto del *co-marketing* proprio incrementando i fondi destinati alla ricerca.



Il dottor STEFANELLI conferma che il *co-marketing* ha dato dei risultati molto positivi sul versante della ricerca scientifica. Esprime anche l'avviso che sia opportuno che sussistano più aziende per la produzione di una specialità medicinale in modo tale da poter offrire alla classe medica il più ampio servizio informativo. Precisa inoltre che il *co-marketing* non riguarda solo le multinazionali, ma anche aziende italiane (che sono di medie dimensioni): per queste ultime, gli effetti positivi sull'attività di ricerca e sull'occupazione costituiscono dati particolarmente importanti.

Il senatore LIGUORI desidera conoscere se la valutazione sull'informazione scientifica sia meramente quantitativa o faccia riferimento anche a criteri qualitativi. Chiede altresì al dottor Stefanelli di precisare da quale direzione dell'azienda dipendono gli informatori scientifici.

Il dottor STEFANELLI fa presente che in applicazione del decreto legislativo n. 541 del 1992, gli informatori scientifici dipendono dal responsabile del servizio scientifico, ed in tal modo la qualità dell'informazione scientifica è garantita. A suo avviso, peraltro, qualità e quantità non possono essere nettamente separate: certamente, il profitto dell'azienda dipende dalla quantità di prodotto venduta, ma ciò avviene solo se il prodotto è qualitativamente superiore agli altri.

La senatrice BAIIO DOSSI osserva che certamente le aziende farmaceutiche non possono prescindere dalle leggi di mercato, ma è anche vero che il mercato in cui operano è di carattere anomalo e quindi soggiace anche ad altre e diverse regole. Desidera avere precisazioni circa l'effettiva utilità delle norme del codice deontologico, se cioè si siano rivelate strumento in grado di correggere e comunque modificare i comportamenti devianti delle aziende e degli operatori. Sarebbe poi interessante conoscere fino a che punto si estende il limite massimo della competitività, atteso che esiste, fra l'ambito della legalità e quello dell'illegalità, una zona d'ombra in cui il Parlamento e anche le aziende possono intervenire in modo fattivo. A questo proposito, la senatrice Baio Dossi domanda in che modo Farindustria si sia adoperata sul versante della politica farmaceutica, con particolare riferimento alla questione dei brevetti o a quella, ad esempio, delle confezioni dei farmaci: desidera infatti conoscere se sono state adottate iniziative positive per uscire da quella serie di provvedimenti di carattere essenzialmente punitivo che nel recente passato sono stati adottati dal ministero in materia di spesa farmaceutica. Infine chiede se Farindustria abbia avuto sentore del malfunzionamento del sistema determinato da società che agiscono illegalmente per conto di altre aziende.

Il dottor STEFANELLI ribadisce che la recente stesura del codice deontologico costituisce il tentativo di affinare gli strumenti per prevenire ed eventualmente reprimere i comportamenti devianti: nel futuro si cercherà di intensificare i controlli. Rileva, comunque, che le più stringenti

regole di comportamento in materia di congressi ECM traggono spunto proprio dal codice deontologico di Farmindustria.

Per quanto riguarda i livelli massimi di competitività accettabile, egli fa presente che la promozione è giustificata dal valore del prodotto in sé e trova nell'attività degli informatori scientifici e nell'organizzazione dei congressi il mezzo per rendere edotta la classe medica del valore di quel prodotto. Per quanto riguarda la politica industriale, Farmindustria ha notevolmente contribuito al contenimento della spesa farmaceutica, che negli ultimi anni è in netto calo ed ha ben reagito ai pesanti tagli decisi nel settore. Occorre tuttavia trovare un giusto punto di equilibrio in modo tale che le aziende farmaceutiche italiane mantengano la loro vivacità nel più generale panorama industriale.

Circa attività illegali di aziende parallele, Farmindustria non ha avuto alcuna segnalazione né conoscenza.

Il senatore LONGHI osserva che gli episodi di comparaggio e di corruzione registrati dalla cronaca non sono emersi in virtù di controlli interni, effettuati dagli operatori del settore. Premesso che la pubblicità del farmaco non si rivolge al consumatore, ma è diretta al prescrittore, si potrebbe presumere che il medico sia sufficientemente qualificato per giudicare sulla validità di un prodotto. Domanda quindi se non sia sufficiente, ai fini di una completa informazione scientifica, la sola scheda tecnica legata al singolo farmaco.

Il dottor STEFANELLI esprime l'avviso che non sono tecnicamente la stessa cosa fenomeni di corruzione ed episodi di comparaggio, poiché solo nel primo caso la condotta illecita produce un effettivo danno. Nel caso del comparaggio, che comunque è giustamente condannato dalla legge, il fenomeno si presenta notevolmente più complesso e comunque la conseguenza del comportamento non è per forza un danno, ma un ingiusto vantaggio per il medico ed un'eventuale distorsione della concorrenza nei confronti di una o più aziende. Sarebbe comunque auspicabile una più compiuta definizione dei comportamenti contrari alla deontologia professionale, in modo da stabilire il confine fra il lecito e comparaggio, truffa o corruzione. La scheda tecnica non soddisfa pienamente l'informazione scientifica di un prodotto, poiché nonostante la competenza del medico, egli ha bisogno di ulteriori ragguagli anche sull'attività scientifica che sta a monte della produzione di un determinato farmaco. Quindi l'informazione scientifica derivante dalla sola scheda tecnica, che pure è obbligatoria, sarebbe assolutamente riduttiva.

Il PRESIDENTE chiede se Farmindustria sia a conoscenza del fatto che molte aziende farmaceutiche non rispettano le norme contenute nel decreto legislativo n. 541 sui titoli di studio necessari per l'assunzione degli informatori scientifici, nonché del fatto che esistono contratti di «proccacciatori di affari».

Desidera poi conoscere se corrisponde al vero che una organizzazione di ricerca la cui sigla è «IMS» svolga per conto delle aziende farmaceutiche attività di monitoraggio sull'informazione scientifica, al fine del successivo *feed-back* dell'attività prescrittiva (secondo dati in suo possesso, tale società avrebbe un fatturato pari a 80 miliardi); chiede anche se Farmindustria sia a conoscenza dell'attività, nello stesso settore di ricerca di mercato, di un'altra società chiamata «Abacom».

Il dottor STEFANELLI fa presente che non risultano segnalazioni in merito alla violazione delle norme sui requisiti per l'assunzione degli informatori scientifici, tuttavia anche in tale ambito potranno essere intensificati i controlli. Non conosce a fondo cosa vuol dire il contratto di «proccacciatore di affari», anche se potrebbero essere forme contrattuali molto vicine al tipico contratto di agenzia. Esprime comunque l'avviso che il rispetto della deontologia professionale non può dipendere dal tipo di contratto di lavoro, anche se è vero che le piccole aziende possono essere spinte a pagare in modo variabile i propri informatori per soddisfare determinati livelli di fatturato.

Non è a conoscenza dell'attività svolta dalla società «Abacom», anche se è un nome che ha già sentito; diversamente, ha conoscenza diretta della società IMS che fornisce un servizio che mostra alle aziende il mercato farmaceutico, in modo tale che le stesse ditte conoscano i livelli di vendita per zone. Ritiene comunque che tale attività sia del tutto legittima e anche utile per monitorare il mercato. Ciò corrisponde ovviamente all'interesse delle singole aziende, che così sanno come evolve un determinato prodotto, mentre tali dati non interessano in alcun modo Farmindustria. Esprime infine l'avviso che il marketing non contrasti con il codice deontologico se e in quanto sia rispettoso delle regole in esso contenute; quindi non si può attribuire alle indagini di mercato la causa dell'induzione alla prescrizione e tanto meno le medesime possono essere strumento per mettere in evidenza eventuali comportamenti devianti.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il dottor Stefanelli per la disponibilità e lo congeda, dichiarando conclusa la sua audizione.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avvisa che, a causa dell'anticipazione della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani, la Commissione si riunirà mercoledì 5 marzo alle ore 14, anziché alle ore 14,30 per l'audizione del Generale della Guardia di Finanza, Vincenzo Suppa.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**41<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carlo VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.S. 1973) MOLINARI.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca ed altri; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

**(A.S. 583) EUFEMI ed altri.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

**(A.S. 748) TURRONI.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

**(A.S. 883) DE PETRIS e TURRONI.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

**(A.S. 897) PICCIONI.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Seguito dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, iniziato nella seduta dell'11 febbraio 2003.

Il senatore BONGIORNO, relatore alla Commissione, illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, considerato che:

il disegno di legge sul «nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» dispone che quest'ultimo è «forza di polizia dello Stato ad

ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro forestale italiano e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica» e che «svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agro ambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agro alimentare» ed infine esso costituisce «struttura operativa nazionale di protezione civile». Compiti questi rientranti tra le materie di competenza dello Stato;

all'articolo 2, comma 1, vengono espressamente «fatte salve le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali»;

il Corpo forestale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, viene posto alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, facendo salva la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno e dalla autorità giudiziaria per le funzioni ivi espressamente indicate, mentre viene prevista la collaborazione con il Ministero dell'ambiente per le funzioni ivi espresse;

con l'articolo 4 vengono precisati i rapporti con le Regioni e gli enti locali «sulla base di un accordo quadro approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome» circa l'ipotesi di stipula di convenzioni tra Ministero delle politiche agricole e forestali e Regioni per l'affidamento di compiti e funzioni ivi indicati, mentre è prevista l'istituzione di un coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei Servizi tecnici forestali regionali, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2;

i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 disciplinano il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle riserve naturali e di altri beni, del personale necessario alla gestione dei beni trasferiti e delle relative risorse finanziarie, prevedendo un apposito sistema di verifica delle risorse finanziarie da trasferire da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

al comma 9 dell'articolo 4 si precisa che «restano ferme le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

l'organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare di cui all'articolo 5 prevede la presenza di rappresentanti di organi e uffici aventi competenza in detta materia «ivi compresi quelli delle Regioni e delle Province autonome».

La Commissione, ritenuto inoltre che il disegno di legge risulta compatibile con le attribuzioni di competenza alle Regioni e agli enti locali; esso tuttavia riguarda materie, compiti e funzioni oggetto di innovazione legislativa, specialmente sotto il profilo del trasferimento di competenze dello Stato alle Regioni e agli enti locali, sì da poter creare le premesse di un contenzioso tra Stato e Regioni, più in particolare tra Stato e Regioni a statuto speciale; esprime, per quanto di propria competenza, parere

favorevole, osservando comunque che è opportuno prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

presenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché delle Regioni a statuto speciale laddove operano Corpi forestali regionali e vigono normative locali specifiche, negli organismi di coordinamento previsti, garantendo un ruolo importante appunto al livello regionale;

disciplina del trasferimento di risorse e personale dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, onde evitare di aggravare i bilanci regionali e locali e di creare eventuali disparità di trattamento nell'ambito del personale;

rispetto rigoroso delle aree di competenza delle Regioni, onde evitare conflitti e sovrapposizioni che potessero rivelarsi in contrasto con il Titolo V della Costituzione».

Il senatore GUERZONI rileva elementi di incoerenza da parte del Governo e delle forze parlamentari che hanno proposto la riforma del Corpo forestale dello Stato. La mancanza di linearità nelle prese di posizioni della maggioranza emerge ancor più chiaramente ove si consideri la scelta di trasferire alle Regioni i poteri di polizia locale, a fronte di quella volta ad accentrare le funzioni e la gestione del Corpo forestale. Preannuncia il proprio voto di astensione.

Posto ai voti, il documento sopra illustrato risulta approvato a maggioranza.

**(A.S. 1942) REALACCI ed altri – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Realacci ed altri; Boccchino ed altri

**(A.S. 1045) GASBARRI ed altri – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti**

**(A.S. 1056) IOVENE ed altri – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale rileva preliminarmente che i tre disegni di legge in titolo sono analoghi, perché riconducibili a medesime finalità, ispirazione e struttura. Un dato differenziale meritevole di menzione è quello che individua un minor parametro dimensionale di intervento (Comuni sotto i 3.000 abitanti); per il resto, tutti presentano un contenuto simile.

Il punto di partenza è la gestione quotidiana delle piccole comunità locali ed il fattore «differenziale». La dimensione ottimale di gestione di un comune si aggira, come è noto, intorno alle poche decine di migliaia di abitanti. È questo il limite capace di assicurare, ad una comunità organizzata, un'ordinata ed efficiente applicazione delle norme. Più in alto, c'è la complessità delle grandi città, di cui ha da tempo preso consapevolezza il legislatore ordinario, ed ora anche il costituente che ha sancito la nascita delle Città Metropolitane. Più in basso ci sono le realtà profondamente diverse delle migliaia di piccole comunità municipali, molte delle quali montane. Di questa diversità il legislatore prende consapevolezza non episodica, per la prima volta, con i disegni di legge al nostro esame.

Il senatore ZORZOLI si riferisce soprattutto al disegno di legge del Senato 1942 che – per evidenti ragioni – presenta una struttura già ponderata dall'avvenuto percorso politico-parlamentare. I piccoli comuni sono quelli sotto i 5.001 abitanti. Ma la gran parte delle norme si riferiscono ad un sottogruppo, i piccoli comuni che possono definirsi svantaggiati, a fronte di altri piccoli comuni dotati di sufficienti risorse finanziarie. Le norme previste si applicano o meno in funzione delle categorie. La struttura normativa della proposta può dunque essere divisa in tre parti: le norme sull'ambito di applicazione, le norme di generale applicazione, le norme di applicazione particolare.

Due aspetti vanno approfonditi. Il primo riguarda la struttura normativa, che appare complessa e di non semplice applicazione: il rischio è quello di ritardare l'entrata a regime degli interventi e di creare sperequazioni non giustificate all'interno dei comuni con meno di 5.001 abitanti, dato che ad essi alcune norme si applicano ed altre no. Il secondo è il ruolo delle Regioni. Spesso si prevede che le Regioni «possano» fare, prevedere, disporre in favore dei piccoli comuni, ma a loro carico. Queste previsioni rischiano di essere scatole vuote, perché le Regioni decideranno in piena autonomia se spendere o meno in favore dei piccoli Comuni. Se decidono di intervenire con propri mezzi appare incongruo che lo Stato intervenga a sua volta. Ciò appare tanto più vero nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dotate di competenza propria in materia.

Sulla scorsa delle considerazioni che precedono, il senatore ZORZOLI, data lettura di alcuni articoli dei provvedimenti, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, premesso che la Costituzione, all'articolo 119, prevede che lo Stato, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona effettui interventi speciali anche in favore di determinati Comuni e che il tessuto delle autonomie territoriali del Paese è composito e articolato in cinque livelli territoriali della Repubblica, dai Comuni allo Stato;

osservato che il livello territoriale dei Comuni è, al suo interno, ulteriormente diversificato e composito, posto che, a fronte di un quinto di

comuni di dimensione grande e grandissima ove risiede più del 70% della popolazione italiana, vi sono poco meno di 6.000 comuni piccoli e piccolissimi, dove vivono più di dieci milioni di persone;

valutato favorevolmente l'obiettivo dei testi di legge in esame, volti ad individuare una figura istituzionale di «piccolo comune», cui è spesso irragionevole imporre prescrizioni, procedure e modelli organizzativi meglio adatti a comuni di ben maggiori ambiti dimensionali;

ritenuto che le disposizioni proposte dai testi in esame, quando sono intese a promuovere condizioni di sviluppo, o quando siano caratterizzate da intenti di semplificazione, possano essere opportunamente riferite nei confronti di tutti i piccoli comuni;

valutato altresì favorevolmente l'indirizzo di distinguere ulteriormente i piccoli comuni anche in funzione del livello di risorse, posto che vocazione turistica o tradizione produttiva talvolta dotano i territori comunali – anche piccoli – di livelli di reddito e risorse tali da non render indispensabili interventi finanziari erariali che, altrimenti, inevitabilmente vanno a ridurre le già ridotte disponibilità che è possibile destinare ai comuni privi dei sopra ricordati fattori di sviluppo;

ritenuto che talune disposizioni dei testi in esame, volte a tutelare l'interesse di tutti i cittadini residenti in comuni sforniti di taluni servizi pubblici – come ad esempio i reparti di maternità – potrebbero non essere necessariamente legate alla presenza di parametri legati alla popolazione;

considerato, per quanto concerne il ruolo delle Regioni, che le pur condivise finalità di tutela dei piccoli comuni non possono giustificare lesioni nel riparto di competenze stabilite dalle disposizioni di rango costituzionale e che non spetta alla legge statale fissare a quella regionale obiettivi e priorità, ma semmai dettare – nelle materie di competenza concorrente – principi generali;

esprime parere favorevole sui provvedimenti in esame, formulando le seguenti osservazioni:

sia valutata l'opportunità di chiarire che per piccoli comuni si intendono tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, senza ulteriori specificazioni, e che ad essi si applicano tutte le disposizioni della legge, salvo dove diversamente ed espressamente stabilito;

sia conseguentemente valutata l'opportunità di eliminare i numerosi e diversi riferimenti di vario tenore letterale utilizzati: «tutti i piccoli comuni» (articoli 3 e 7, comma 1, articolo 7, comma 3, A.S. 1942), «territorio comunale» (articolo 7, comma 2, A.S. 1942), «piccoli comuni» (restanti articoli, salvo articolo 2 A.S. 1942), comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (articolo 2 A.S. 1942), «comuni» (articolo 13, comma 2, lett. a). Tali riferimenti, non sempre univoci, effettuati a volte *per relationem*, a volte direttamente, rischiano infatti di costituire fattore di ostacolo alla sollecita applicazione della legge;

sia valutata l'opportunità di individuare una quota di piccoli comuni caratterizzati da condizioni di relativo «svantaggio» (con riferimento alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del comma 2 dell'articolo 1



A.S. 1942 ed alla mancanza della condizione di cui al comma 3 dello stesso articolo), e solo ad essa riferire espressamente alcune limitate disposizioni, caratterizzate dalla presenza di oneri per la finanza pubblica, chiarendo esplicitamente quali;

sia valutata l'opportunità di eliminare conseguentemente la generica formulazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 A.S. 1942 («solo ai fini delle agevolazioni finanziarie»... non sono considerati piccoli comuni...) che, nella sua indeterminatezza, rischia anch'essa di costituire fattore di ostacolo alla sollecita applicazione della legge;

sia valutata l'opportunità di eliminare – nel comma 7 dell'articolo 1 A.S. 1942 – il riferimento al comma 1 che, nella sua attuale formulazione, sembra riferirsi solo ad una quota di piccoli comuni e non a tutti, come sembra preferibile;

sia valutata l'opportunità di rimettere alle Regioni a statuto speciale – competenti in materia di ordinamento locale – la scelta non solo dei modi per la tutela dei piccoli comuni, ma anche della stessa composizione della platea dei municipi beneficiari. L'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 1 A.S. 1942, che estende alle Autonomie differenziate le stesse categorie individuate dalla legge statale può apparire, infatti, di contestabile coerenza costituzionale;

sia valutata l'opportunità di riferire il comma 10 dell'articolo 1 A.S. 1942 a tutti i comuni privi di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata che includa un reparto di maternità;

sia valutata l'opportunità di conservare le diverse disposizioni normative che, prevedendo che le Regioni «possano» fare, o incentivare o promuovere alcunché, non conferiscano contestualmente mezzi o strumenti a quei fini, o non rimuovano ostacoli normativi. Alternativamente le relative disposizioni potrebbero essere qualificate come principi generali (come prevede l'A.S. 1056, articolo 1, comma 2), che esprimono obiettivi privilegiati dell'azione pubblica, nell'ambito delle materie di competenza concorrente;

in tale ambito, sia valutata l'opportunità di attribuire spazio specifico alla materia dei servizi sociali, in particolare sanitari e di trasporto, come opportunamente l'articolo 4 dell'A.S. 1045;

sia valutata l'opportunità di formulare l'articolo 8, comma 1, A.S. 1942, in modo che siano gli uffici scolastici regionali ad essere autorizzati a stipulare convenzioni con le Regioni, piuttosto che viceversa, come appare nell'attuale formulazione;

sia valutata l'opportunità di riformulare l'articolo 9 A.S. 1942, limitando l'ambito della deroga alle disposizioni statali, essendo dubbio che la legge statale possa limitare l'efficacia di eventuali disposizioni regionali in materia, come quella del commercio, di competenza verosimilmente esclusiva delle Regioni».

Il senatore PONZO esprime perplessità sull'efficacia dei limiti dei cinquemila abitanti previsto in due dei provvedimenti in titolo; l'esperienza dimostra che in molti casi anche Comuni con una popolazione mag-

giore presentano evidenti condizioni di svantaggio, soprattutto nel Mezzogiorno. È principalmente la mancanza di opportunità di lavoro per i più giovani – condizione superabile solo incrementando le capacità di spesa dei Comuni piccoli e meno piccoli – a determinare l'esodo da essi.

Il senatore GUERZONI esprime forti perplessità sull'impianto dei disegni di legge in titolo e sulla stessa ragion d'essere di un intervento dello Stato sulla naturale dinamica delle comunità con pochi abitanti individuando anche dubbi di costituzionalità al riguardo.

Auspica che la Commissione, oltre alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato, compiano uno sforzo di riflessione anche sugli ostacoli che un certo tipo di interventi finanziari pongono nei processi di fusione e di associazione fra Comuni minori: oltretutto va sottolineato come determinati interventi siano caratteristici del livello regionale e non appropriati quando sono affidati a livello statale.

Il senatore IOVENE auspica che il testo del provvedimento approvato dalla Camera, abbinato ad altri fra i quali uno da lui stesso presentato, venga opportunamente modificato, tornando a privilegiare le finalità originarie dell'iniziativa legislativa proveniente dall'altro ramo del Parlamento: quella cioè di porre un argine all'abbandono, all'impoverimento complessivo ed al degrado delle piccole comunità, fenomeni che tendono ad estendersi nel territorio aggravando l'effetto di spopolamento delle aree svantaggiate. Rileva altresì l'opportunità di incentivare, rendendole più convenienti, le fusioni e le associazioni fra Comuni, al fine di assicurare la permanenza delle popolazioni nei territori.

Il senatore BONGIORNO si dichiara favorevole all'impianto complessivo dei provvedimenti in titolo, anche se rileva come il limite dei 5.000 abitanti vada equilibrato con parametri correttivi che dovrebbero riguardare anche le isole minori che si trovano ad affrontare evidenti situazioni di svantaggio. Prendendo lo spunto da alcune scelte operate con la legge finanziaria 2003, suggerisce di individuare strumenti idonei ad assicurare il necessario quadro di certezze di entrate finanziarie che rendano concreti i programmi di sviluppo dei Comuni minori.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, suggerisce al relatore di approfondire, anche alla luce delle osservazioni scaturite nell'odierna riunione, gli utili rilievi contenuti nella proposta di parere testé illustrata.

Concorda la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, a causa dei concomitanti lavori parlamentari delle Assemblee, la riunione convocata per domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 15, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**79ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali paritarie» indetto nella regione Liguria per il 27 aprile 2003**

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI illustra lo schema di regolamento in titolo rinviandone a domani l'eventuale discussione e la votazione, al fine di consentire ai componenti della Commissione una più ponderata valutazione del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14 di domani, mercoledì 5 marzo 2003, per il seguito dell'esame del regolamento sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti trasmessi in

Liguria dalla RAI durante la campagna per il *referendum* popolare regionale indetto per il prossimo 27 aprile, nonché per il seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nelle trasmissioni della RAI e per la votazione della relativa risoluzione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il referendum regionale abrogativo sulla legge 20 marzo 2002, n. 14 della Regione Liguria recante «Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie», indetto nella Regione Liguria per il 27 aprile 2003**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto l'articolo 11 dello Statuto della Regione Liguria, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341;

b) vista la legge della Regione Liguria 28 novembre 1977, n. 44, recante «Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari»;

c) visto il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 18 del 5 febbraio 2003, con il quale si indice per il giorno di domenica 27 aprile 2003 il referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, recante «Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie»;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

#### Articolo 1

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Liguria per il

27 aprile 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Liguria. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del *referendum* regionale confermativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

## Articolo 2

### *(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella Regione Liguria)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Regione Liguria ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum* di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella Regione Liguria non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

## Articolo 3

*(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)*

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:

- a) il Comitato promotore del quesito referendario;
- b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Regione Liguria;
- c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
- d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

## Articolo 4

*(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispose e trasmette nella Regione Liguria una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

## Articolo 5

*(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)*

1. In riferimento al *referendum* del 27 aprile 2003, la RAI organizza e trasmette nella Regione Liguria tribune referendarie, televisive e radio-



foniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 26 e domenica 27 aprile 2003.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

## Articolo 6

### (Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

#### Articolo 7

##### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

#### Articolo 8

##### *(Programmi dell'accesso)*

1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione Liguria è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

#### Articolo 9

##### *(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione

e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

#### Articolo 10

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione  
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

#### Articolo 11

*(Pubblicità del provvedimento)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**Sull'acquisizione di atti**

Il senatore NOVI richiede che sia acquisita documentazione sull'attività della Commissione ministeriale sui collaboratori di giustizia.  
Conviene la Commissione.

**Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002**

Riprende l'esame della relazione annuale, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Intervengono sullo schema di relazione predisposto dal Presidente Centaro e sulla metodologia da seguire nella stesura del documento da trasmettere alle Camere il vicepresidente Ceremigna e i senatori Zancan e Veraldi.

Il Presidente, preso atto dell'andamento dei lavori parlamentari, rinvia il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*RISOLUZIONI*

**Esame della risoluzione 7-00190 Bolognesi ed altri, in materia di adozioni internazionali**

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, iniziata nella seduta del 20 febbraio 2003.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dà lettura del testo della risoluzione elaborato a seguito dell'esame svoltosi nella seduta del 20 febbraio scorso e della discussione avvenuta in ufficio di presidenza il 25 febbraio:

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

1. la legge 31 dicembre 1998, n. 476, è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede parlamentare che, innovando la precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, ha finalmente recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

2. il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, nell'intenzione di rendere trasparente le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una maggiore collaborazione, conteneva però anche disposizioni per l'attuazione della legge che si discostavano dal contenuto e dallo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale il legislatore intendeva dare piena ed evidente attuazione all'elementare diritto per i bambini e le bambine ad avere una fami-

glia una volta accertata l'impossibilità che tale diritto potesse essere effettivamente garantito nei luoghi di origine;

3. la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7/00997, con la quale richiamava il Governo ad attenersi allo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

4. il nostro paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di provenienza dei minori. Tale scelta però non può risultare eccessivamente penalizzante per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;

5. lo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476, era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;

6. il Ministero per le pari opportunità, delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni internazionali, ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare le problematiche connesse alla complessità della procedura di adozione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantendone, al contempo, la trasparenza, in funzione della tutela del superiore interesse del minore;

7. dal momento dell'entrata in vigore della citata legge 31 dicembre 1998, n. 476, e del successivo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492) le famiglie aspiranti all'adozione incontrano crescenti difficoltà di accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre, quattro anni;

8. il numero delle adozioni conclusosi con l'entrata dei minori in una famiglia è di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;

9. le spese che le famiglie aspiranti all'adozione devono sostenere per portare a termine l'iter adottivo, variano a seconda delle associazioni e comunque troppo spesso risultano eccessivamente elevate per una famiglia che percepisce un reddito da lavoro dipendente, e comunque risultano aumentate e molto differenti tra associazione e associazione;

10. non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti;

11. l'interpretazione delle norme che regolano l'adozione internazionale, risultante dalla lettura congiunta della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e della legge 28 marzo 2001, n. 149, risulta abbia spesso dato

adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innalzato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra i genitori aspiranti all'adozione quale risulta dall'applicazione del comma 6, articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo, viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risultate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;

12. si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rilasciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale scelta viene motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del «migliore incontro» tra bambino e genitori adottivi, laddove, al contrario, la legge non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo, al contrario, il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti e adottato;

13. l'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità limita espressamente l'estensione delle disposizioni in materia di riposi giornalieri, nei casi di adozione e di affidamento, al primo anno di vita del bambino, rischiando di creare con ciò una disparità di trattamento rispetto ai bambini che vengono adottati oltre il primo anno di età;

impegna il Governo:

1. a garantire alle coppie che vogliono adottare un bambino straniero la libertà di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno degli enti autorizzati;

2. a prevedere la possibilità per la Commissione per le adozioni internazionali, su richiesta delle coppie che ne facciano istanza, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja e sulla base di criteri da individuarsi nell'ambito di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di procedere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, alle incombenze di cui all'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

3. a garantire la possibilità per le coppie di accedere all'istituto dell'adozione internazionale anche in riferimento ai costi che le stesse devono intraprendere per concludere l'iter adottivo, assicurando un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richieste dagli enti autorizzati alle famiglie, che spesso includono corsi di formazione a pagamento che seguono ad un decreto di idoneità già emesso dall'autorità competente in seguito ad accurata indagine dei servizi sociali;

4. ad adottare iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, 1983 così

come modificata dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149, relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali preposti;

5. ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare non previsto dal legislatore;

6. a promuovere una campagna di informazione che sensibilizzi sulle finalità dell'istituto dell'adozione, con particolare riferimento all'esigenza di dare una famiglia a chi non ce l'ha, sottolineando anche la possibilità di adottare bambini in età scolare, evitando ogni discriminazione;

7. ad adottare iniziative normative volte a prevedere eventuali forme «accelerate» nell'iter di adozione per le famiglie che intendano accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;

8. ad assumere idonee iniziative ed indirizzi affinché la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, relativa alla possibilità di fruire di riposi giornalieri per i genitori entro il primo anno di vita del bambino, sia ovviamente da riferirsi, per quanto riguarda i genitori adottivi, al primo anno dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia adottiva;

9. a prevedere azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite: la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale da fornire alle coppie che intendano intraprendere l'iter adottivo, fin dal momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione al tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito internet della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, i problemi legati all'età degli stessi, i costi orientativi da sostenere;

10. a promuovere la sottoscrizione di accordi bilaterali con quei paesi che non abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja e di accordi o protocolli d'intesa con i paesi firmatari al fine di agevolare e rendere più trasparenti le procedure per l'adozione;

11. a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente;

12. a prevedere l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che tenga conto degli elementi di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite anche in seguito alla modifica della legge 4 maggio 1983,



n. 184, dei limiti evidenziati dal regolamento attualmente in vigore e delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia;

13. a promuovere forme di sostegno economico a favore delle coppie meno abbienti anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'offerta di servizi e con una semplificazione delle procedure;

14. a prevedere in un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, forme di cooperazione tra Autorità centrale per le adozioni internazionali ed enti, al fine di un impegno comune a favore delle coppie meno abbienti, secondo parametri determinati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che assicurino una riduzione dei costi per le procedure di adozione internazionale;

15. ad assumere idonei provvedimenti, anche legislativi, affinché alle coppie in possesso della dichiarazione di idoneità che abbiano dato mandato ad un ente nel previsto termine di un anno senza che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sia stata avviata con buon esito la procedura di adozione, sia consentito di potersi rivolgere, entro il termine di ulteriori sei mesi, ad altro ente senza dover richiedere nuovamente la dichiarazione di idoneità.

Propone, altresì, le seguenti osservazioni: con riferimento al punto 10 della parte premettiva della risoluzione, relativo all'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare, occorre osservare che risulta effettivamente accresciuta la disponibilità ad adottare bambini di età superiore a sei anni, anche in seguito ad una maggiore sensibilità mostrata da parte delle coppie richiedenti. Sarebbe quindi opportuno riformulare il punto aggiungendo le parole: «, pur essendosi recentemente realizzato un incremento di tali adozioni».

Di conseguenza anche il punto corrispondente della parte dispositiva (il 7) andrebbe riformulato, sostituendo la frase iniziale con la seguente: «ad insistere nella promozione di iniziative finalizzate a mantenere e migliorare l'attuale tendenza positiva a favore delle adozioni di bambini di età superiore a sei anni».

Al punto 9 della parte dispositiva, che si riferisce all'attività di informazione rivolta alle coppie richiedenti, sarebbe opportuno sostituire le parole iniziali («a prevedere») con le seguenti: «ad intensificare», visto che iniziative di sensibilizzazione sono già state intraprese.

Anche al punto seguente (il 10), relativo alla sottoscrizione di accordi con i paesi che non abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja, suggerisce di modificare l'inizio del periodo nel modo seguente: «a perseverare nel promuovere», considerato che sono già state avviate molte iniziative in tal senso.

Parimenti al punto successivo (11), relativo alla funzionalità della commissione per le adozioni internazionali, sarebbe opportuno premettere le seguenti parole: «ad intensificare lo sforzo volto a garantire», dal momento che molti problemi di carattere organizzativo ed anche di sede della Commissione sono già stati affrontati.

Dà altresì lettura delle osservazioni fatte pervenire dall'onorevole Zanella, relative al punto 15 della parte dispositiva:

15. ad assumere idonei provvedimenti affinché alle coppie in possesso della dichiarazione di idoneità, che abbiano dato mandato ad un ente, sia consentito di potersi rivolgere ad altro ente in qualsiasi momento nell'ipotesi in cui:

il primo non rispetti nella forma e nella sostanza gli accordi presi al momento di ricevere il mandato (e la cosa sia dimostrabile);

l'ente pretenda l'accettazione di regole non previste dalla legge italiana (ad esempio l'obbligo che il bambino adottato sia sempre più piccolo di un eventuale altro figlio nato nell'attesa dell'adozione) e chieda, dopo aver ricevuto il mandato, la firma di documenti significativi che modifichino nella realtà gli accordi previsti;

l'ente imponga alla coppia di accettare in adozione un bambino con caratteristiche di salute e di età diverse da quelle eventualmente indicate dal tribunale (qualora lo stesso le voglia indicare).

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) relativamente al punto 7 della parte premettiva, propone di sostituire le parole «incontrano crescenti difficoltà di accesso» con le seguenti «continuano ad incontrare crescenti difficoltà burocratiche».

Propone di aggiungere, all'ultimo punto della parte premettiva, dopo la parola «una disparità» le seguenti «di interpretazione e».

Propone, inoltre, il seguente punto da inserire dopo il primo della parte dispositiva:

a prevedere, nell'ambito di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i casi specifici nei quali la Commissione per le adozioni internazionali, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, possa, su richiesta, svolgere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, le procedure per l'adozione di cui all'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

suggerisce relativamente al punto 4 della parte dispositiva di sostituire le parole dall'inizio fino a «n. 149» con le seguenti «ad assumere iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione della nuova normativa».

Propone, altresì, al punto 10 della parte dispositiva di sostituire le parole «a promuovere la sottoscrizione» con le seguenti «a perseverare nella promozione».

Propone, inoltre, il seguente nuovo punto da aggiungere dopo il numero 13 della parte dispositiva:

13-bis. ad assicurare un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richiesta dagli enti autorizzati alle famiglie, anche in riferimento ai corsi di formazione a pagamento;

Da ultimo, propone di aggiungere, al termine del punto 14 della parte dispositiva, sopprime le parole «di adozione internazionale», le seguenti «anche in attuazione del citato articolo 14 della Convenzione dell'Aja», nonchè i seguenti tre nuovi punti da aggiungere i primi due tra il punto 14 e il punto 15 della parte dispositiva e l'ultimo alla fine della stessa:

14-*bis*. a prevedere nel nuovo regolamento criteri e norme di comportamento ai quali gli enti autorizzati debbano attenersi, stabilendo altresì forme graduali di censura in caso di mancato rispetto;

14-*ter*. a stabilire nel nuovo regolamento criteri di incompatibilità tra l'appartenenza alla Commissione per le adozioni internazionali e l'aver ricoperto nei quattro anni precedenti incarichi negli enti autorizzati;

15-*bis*. a riferire almeno annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riferimento al numero di pratiche di adozione avviate, in corso e concluse, agli accordi e ai protocolli d'intesa firmati o in corso di elaborazione, nonchè ad eventuali difficoltà riscontrate nelle procedure di adozione.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) propone al punto 2 della parte premittiva di sostituire le parole da «conteneva» fino alla fine di tale punto con le seguenti «contiene, però, anche disposizioni di carattere procedurale che possono essere semplificate».

Al punto 8 della medesima parte, suggerisce di aggiungere dopo la parola «famiglia» le seguenti «, pur incrementato nel 2002,».

Al punto 12 propone di sostituire le parole da «Tale scelta» fino alla fine con le seguenti «Tale tendenza, pur motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del 'migliore incontro' tra bambino e genitori adottivi, potrebbe non rispecchiare la finalità della legge, che non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti ed adottato».

Infine, ritiene che le osservazioni formulate dall'onorevole Zanella siano troppo dettagliate e che pertanto sia preferibile mantenere l'attuale formulazione del punto 15 della parte dispositiva.

La Commissione concorda.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) propone di togliere l'avverbio «finalmente» dal punto 1 della parte premittiva. Al punto 4 della stessa suggerisce di sostituire le parole da «Tale scelta» fino alla fine con le seguenti «Tale scelta però non può risultare in alcun modo penalizzante per i tanti bambini in attesa di una famiglia, per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale. Al punto 9 propone la seguente nuova formulazione: «pur valutando positivamente l'iniziativa del ministro per le pari opportunità e della commissione per le adozioni internazionali volta a stabilire parametri congrui di spesa, questa varia a seconda delle associazioni e comunque con-

tinua ad essere eccessiva per famiglie che hanno redditi da lavoro dipendente ed è talvolta differente tra associazione ed associazione».

Al successivo punto 11, propone di sopprimere le parole «i genitori aspiranti all'adozione quale risulta dall'applicazione del comma 6, articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149» e di inserire le parole «tra adottanti e adottati».

Al punto 9 del dispositivo, propone di sostituire la parola «prevedere» con «intensificare le», di sopprimere le parole «da fornire alle coppie che intendano intraprendere l'iter adottivo» e di sostituire «al tribunale dei minori» la seguente locuzione «presso il tribunale dei minori». Infine, al medesimo punto 9, suggerisce che l'ultima frase sia riformulata nel modo seguente «ai problemi legati all'età degli stessi, ai costi orientativi da sostenere».

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo aver ringraziato le colleghe per il lavoro svolto, esprime l'opinione che sia preferibile rinviare il voto sulla risoluzione come riformulata nella seduta odierna ad un momento in cui sia presente il ministro Prestigiacomo, che ha seguito i lavori della Commissione e che ha la delega nella materia oggetto della discussione.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), ricordato di aver presentato la risoluzione in oggetto nello scorso mese di ottobre, pur condividendo l'avviso del presidente sull'opportunità di procedere al voto alla presenza del ministro, chiede che comunque un impegno a votare la risoluzione la prossima settimana, anche perchè così facendo le indicazioni in essa contenute potrebbero essere utili per la predisposizione del regolamento. Peraltro, il ministro le ha personalmente garantito che la prossima settimana cercherà in ogni modo di essere presente ma, qualora non ne avesse la possibilità, si potrebbe chiedere al ministro per i rapporti con il Parlamento di rappresentare il Governo.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) concorda con la collega Bolognesi e prega il presidente di sollecitare il ministro Prestigiacomo, che peraltro è stata sempre molto disponibile, ad essere presente ai lavori della Commissione, in modo che essi possano giungere a conclusione.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) si associa alle considerazioni svolte dalle colleghe.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo avere assicurato il proprio impegno sul punto, giudica favorevolmente la possibilità che si arrivi ad un testo ampiamente condiviso su una materia molto sentita presso l'opinione pubblica: tutti, infatti, avvertono la necessità che per le adozioni si arrivi ad una procedura molto più celere, trasparente ed immediata dell'attuale. Ringrazia, inoltre, le colleghe per aver acceduto a non votare questa sera la risoluzione in attesa del ministro e s'impegna, qualora que-

sti non potesse essere presente, a convocare comunque la Commissione per procedere alla votazione del documento. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione in titolo.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*Comunicazioni del presidente.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**114<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### **Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 182)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore PIROVANO, relatore sullo schema di decreto legislativo, dopo aver illustrato il contenuto dello schema, propone di esprimere osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito e il Governo a valutare le modifiche più appropriate da apportare al provvedimento al fine di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), che prevede che il Consiglio scientifico designi due dei componenti del Comitato di valutazione e quella di cui all'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto che, in relazione alla composizione del suddetto Comitato, non reca riferimenti ai membri designati dal Consiglio scientifico. Invita inoltre la Commissione di merito a valutare se, al medesimo articolo 8, il riferimento al titolare del potere di designazione di quattro componenti del Consiglio scientifico debba essere inteso come fatto al Presidente dell'I-

NAF e non a quello del Consiglio stesso. Osserva infine che l'articolo 10 non determina la durata in carica del Comitato di valutazione, disponendo solo in ordine alla durata in carica del suo Presidente. Propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi illustrati.

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.

**(1886) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo e, non riscontrando profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1306-B) *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati***

(Parere su emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, sottolinea l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 7.8 che eviti il richiamo espresso a specifici articoli dei Regolamenti di Camera e Senato, dovendosi preferire un mero rinvio ai regolamenti stessi; in merito agli emendamenti 7.12 e 7.11 rileva come l'attribuzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella sua composizione integrata, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, della competenza ad esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del disegno di legge, presenti profili problematici, potendo l'eventuale mancata attuazione dell'articolo 11 richiamato interferire con il procedimento di emanazione dei decreti legislativi stessi e dovendosi comunque ritenere demandata al Regolamento parlamentare l'attribuzione della competenza alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella sua composizione integrata ovvero in quella attuale.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con le proposte del Presidente relatore.

**(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo propone alla Sottocommissione di esprimere un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(1894) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(1905) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.



**Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181)**  
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di invitare la Commissione di merito a valutare la congruità della disposizione, recata dall'articolo 3, comma 3, ai sensi della quale si prevede che sia la società concessionaria a provvedere alle operazioni di esproprio delle aree necessarie alla costruzione degli interventi affidatigli.

Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi esposti.

Conviene la Sottocommissione.

**(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia come il rinvio ad una disciplina regolamentare statale, operato dall'articolo 2, comma 3, del disegno di legge, in materia di qualificazione professionale del personale operante sulle navi e sulle unità da diporto, che rientra tra quelle demandate alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, appaia confliggente con il disposto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; analoga osservazione va riferita anche alla previsione di una fonte regolamentare statale in materia di sicurezza delle navi da diporto prevista dall'articolo 3, comma 3. Rileva inoltre come la decorrenza degli effetti delle disposizioni dell'articolo 3, regolata dal comma 6 del medesimo articolo, debba essere riferita alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, piuttosto che alla data della sua pubblicazione. Invita, infine, la Commissione di merito a verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, con le norme dello Statuto della Regione Sicilia e con le relative norme di attuazione. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni sopra illustrate.

Conviene la Sottocommissione.

**(Doc. XXII, n. 16). - VALLONE ed altri.- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE, dopo aver riferito sul documento in titolo, osserva come la individuazione dell'attività di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera *h*) tra quelle che è chiamata a svolgere la Commissione d'inchiesta che si propone di istituire, presenti profili problematici, potendosi configurare interferenze in ambiti di competenza propri degli enti territoriali. Al riguardo appare opportuna una riformulazione della lettera volta a precisare che eventuali iniziative conseguenti all'attività della Commissione siano rivolte al Parlamento ed alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ovvero riguardino profili di coordinamento tra Stato e regioni. Invita inoltre la Commissione di merito a riformulare l'espressione «*patiti e patiendi*» utilizzando le corrispondenti espressioni italiane.

Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta con le osservazioni illustrate.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BASILE che propone, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli allo schema di decreto in titolo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**168<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il Ministro per gli italiani nel mondo Tremaglia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(2011) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 26 febbraio scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni del relatore GRILLOTTI, che chiede di esplicitare quale sia la proiezione annuale dell'onere derivante dal provvedimento, conferma la validità della quantificazione degli oneri e della relativa articolazione temporale.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 2, venga esplicitata la proiezione per ciascun anno della spese ivi indicate.

In relazione agli emendamenti, il relatore GRILLOTTI, per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.1 (che sembra comportare nuovi o

maggiori oneri, non quantificati, né coperti), nonché gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 i quali, consentendo la concessione di benefici senza un tetto massimo di spesa, determinano un onere: a) la cui quantificazione dovrebbe essere verificata; b) la cui consistenza sembra essere pluriennale; c) la cui copertura, per la parte a valere sul fondo per l'occupazione, rende necessario verificare la sussistenza e la disponibilità delle relative risorse, mentre per la restante parte occorre verificare la congruità dell'ammontare delle risorse finanziarie. Sembra infine necessario introdurre un'apposita clausola di salvaguardia. Con riferimento infine agli emendamenti 1.5 e 1.7, il relatore segnala che sembrano determinare un'estensione di benefici il cui onere andrebbe comunque esplicitato, quantomeno in termini di spesa massima, al fine di verificare la sussistenza e la disponibilità delle corrispondenti risorse nel fondo per l'occupazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati.

Accogliendo un'osservazione del senatore MORANDO, il presidente AZZOLLINI, rilevato che la Sottocommissione potrebbe esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.7, a condizione che essi siano formulati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il parere espliciti dettagliatamente i motivi della contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6.

Preso atto degli esiti del dibattito, il relatore GRILLOTTI propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 (in quanto prevedono la concessione di benefici permanenti privi di un tetto massimo di spesa e in mancanza di una verificata quantificazione dell'onere, la cui durata nel tempo non è comunque correlata con la parte dispositiva), nonché sull'emendamento 1.1. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.5 e 1.7, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, l'onere venga configurato come limite massimo di spesa.

Tale proposta viene quindi approvata dalla Sottocommissione.

*(2015) Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo*  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del decreto-legge in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, posto che il provvedimento interviene sui criteri e sulle modalità di ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo.

Concorda il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168)**

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FERRARA rileva che si tratta dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica, che il Governo ha ritenuto di non essere tenuto a predisporre, allegando invece alla nota di risposta un estratto del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni della Camera dei deputati, contenente una documentazione depositata dal Ministro per gli italiani nel mondo presso la V Commissione di quel ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, rileva che in diversi precedenti casi, anche relativi a schemi di regolamento (cita, ad esempio, tra gli altri il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione o quello di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno), il Governo non ha escluso di poter fornire la relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri recati dai testi in esame. In ogni caso, tenuto conto della documentazione depositata e della relazione tecnica, a suo tempo, presentata sull'Atto Camera 339 (poi divenuto legge n. 459 del 2001), segnala che gli articoli 6, 14, comma 3, e 19, comma 1, del provvedimento sembrano determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli quantificati e coperti dalla predetta legge n. 459. In particolare, l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato composto di tredici membri. Nel presupposto che tale Comitato possa avvalersi delle ordinarie strutture delle amministrazioni competenti, resta da valutare se non sia comunque il caso di escludere l'erogazione di emolumenti comunque denominati, al fine di garantire la non onerosità della norma. Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 3, ricorda che la relazione tecnica quantificava i costi di spedizione sulla base del criterio dell'affidabilità del servizio postale locale e non del servizio più celere, criterio quest'ultimo che potrebbe comportare una maggiore stima dei costi. Da ultimo, segnala che l'articolo 19, comma 1, modificando la portata dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 459 del 2001, reintroduce agevolazioni di viaggio che quella legge aveva invece abolito.

Il ministro TREMAGLIA, per quanto attiene alla richiesta di quantificazione degli oneri, osserva che la legge 27 dicembre 2001, n. 459, da cui discende il regolamento in esame, è già dotata di relazione tecnica e prevede la propria copertura all'articolo 24, che recita testualmente: «Al-

l'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*» iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica». In proposito, rileva che si tratta di spese obbligatorie, come già affermato dal sottosegretario Tanzi nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati. Quanto alle osservazioni formulate dal relatore, segnala che, con riferimento all'articolo 6, la relazione illustrativa al provvedimento precisa che il Comitato si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, escludendo con ciò la possibilità di oneri aggiuntivi per il suo funzionamento. In relazione all'articolo 14, comma 3, sottolinea che la disposizione attua le finalità di cui all'articolo 12, comma 3, della legge e, pertanto, gli oneri ad esso connessi sono da considerarsi spesa obbligatoria. Infine, con riferimento all'articolo 19, rileva che la norma persegue il fine di evitare interpretazioni estensive dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 459 del 2001.

Il senatore CADDEO, pur evidenziando che il regolamento intende assicurare l'esercizio di fondamentali diritti costituzionali, sottolinea la necessità che le conseguenze finanziarie del provvedimento siano valutate in modo rigoroso, proprio al fine di garantire il regolare esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero. Insiste, pertanto, sulla necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze predisponga un'apposita relazione tecnica. In ogni caso, per quanto riguarda il merito del provvedimento, osserva che ai componenti del Comitato, di cui all'articolo 6, non può non essere riconosciuto un gettone di presenza; ritiene, poi, che l'articolo 14, comma 3, prevede modalità di spedizione più onerose di quelle previste dalla legge e che l'articolo 19 comporta maggiori oneri che necessitano di copertura a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore GRILLOTTI ritiene che si possa anche escludere la corresponsione di emolumenti ai membri del Comitato di cui all'articolo 6 e che si possa sopprimere l'articolo 19, ove sembri suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Evidenzia, invece, che l'articolo 14 riguarda la modalità di esercizio del diritto di voto e che, pertanto, gli oneri sono da considerare come spese obbligatorie.

Il senatore MICHELINI si associa alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Caddeo, sottolineando che i regolamenti di attuazione non devono comportare nuovi o maggiori oneri rispetto alle disposizioni della legge da attuare. In particolare, rileva che tre componenti del Comitato non appartengono ad amministrazioni centrali e che, pertanto, dalla loro partecipazione alle riunioni potrebbero derivare maggiori oneri per

le amministrazioni di appartenenza, anche in considerazione dell'eventuale riconoscimento di indennità di trasferta.

Il relatore FERRARA, tenuto conto degli esiti del dibattito, propone quindi osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli rilevando che:

*a)* all'articolo 6, occorre introdurre una disposizione che, al fine di garantire l'invarianza della spesa, escluda l'erogazione di emolumenti, comunque denominati, a favore di membri del Comitato permanente anagrafico-elettorale;

*b)* all'articolo 14, comma 3, occorre sostituire la parola: «celere», con l'altra: «affidabile»;

*c)* all'articolo 19, occorre prevedere la soppressione del comma 1.

Il senatore MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore con riferimento ai soli rilievi di cui alle lettere *b)* e *c)*, mentre ritiene che la mera esclusione della corresponsione di emolumenti non assicura la neutralità finanziaria dell'articolo 6, tenuto conto del possibile riconoscimento di indennità di trasferta ai tre componenti del Comitato che non appartengono ad amministrazioni centrali. Richiede, pertanto, che la proposta del relatore venga votata per parti separate.

Il presidente AZZOLLINI, accogliendo la proposta del senatore Morando, pone quindi in votazione la prima parte della proposta di parere del relatore, comprensiva del rilievo di cui alla lettera *a)*.

Tale proposta viene, quindi, approvata a maggioranza.

Posta successivamente ai voti, la restante parte della proposta di parere del relatore viene invece approvata all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MORO fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di commercio elettronico. Per quanto di competenza, segnala che la relazione introduttiva rileva che il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, occorre valutare se tale effetto sia compatibile con l'istituzione del punto di contatto di cui all'articolo 20, comma 1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia che l'articolo 20, comma 1, nell'istituire il «Punto di contatto nazionale» si limita ad una mera individuazione dell'autorità di riferimento per gli Stati membri e per la Commissione europea, incaricata di svolgere compiti di diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni pubbliche degli operatori del settore. Tale disposizione, pertanto, non è finalizzata alla creazione di una nuova struttura amministrativa e l'amministrazione competente svolge tali compiti nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, come già sottolineato anche nella relazione di accompagnamento. Quindi, anche tenendo conto dell'espressa menzione dell'assenza di oneri aggiuntivi contenuta nel comma 1 dell'articolo 20, l'applicazione della disposizione in esame non può comportare conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi osservazioni favorevoli.

**Programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernente studi e ricerche per la politica industriale (n. 177)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MORO rileva che si tratta del programma di utilizzo per l'anno 2003 dell'autorizzazione di spesa concernente studi e ricerche per la politica industriale. Per quanto di competenza, non vi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi osservazioni favorevoli.

**Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (n. 179)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni con rilievi)

Il relatore MORO rileva che si tratta dello schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnico-finanziaria asserisce che il provvedimento di riordino produce risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato per le strategie industriali, risparmi parzialmente compensati da un aumento dei componenti del Consiglio scientifico. Segnala, peraltro, che gli asseriti risparmi possono essere vanificati dalla disposizione dell'articolo 13 dello schema, che attribuisce al consiglio di amministrazione la determinazione dei compensi, oltre che del direttore generale e dei re-



sponsabili dei settori tecnici, dei predetti componenti del Consiglio scientifico. Segnala altresì, con riferimento all'articolo 22 dello schema, che non vengono forniti gli elementi atti a dimostrare la prevista invarianza della spesa per il personale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che, in sede di bollinatura del provvedimento, il Ministero dell'economia aveva formulato alcune osservazioni, che intende confermare. In particolare, all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, la parola: «membro» deve essere sostituita con le altre: «membri effettivi»; in relazione all'articolo 13, comma 1, evidenzia che il rinvio al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'A.S.I. della disciplina dell'incompatibilità con talune cariche dell'Ente appare improprio, in quanto la sede idonea e la regolamentazione della materia è quella del decreto legislativo; all'articolo 13, comma 3, andrebbe aggiunta una virgola dopo la parola: «definiti»; con riferimento all'articolo 13, comma 4, e all'articolo 19, comma 2, appare necessario riferirsi al Consiglio tecnico-scientifico invece che al Consiglio scientifico, coerentemente con le modifiche introdotte all'articolo 8.

Il senatore MORANDO evidenzia l'impossibilità di verificare i possibili effetti finanziari derivanti dalla ridefinizione della dotazione organica dell'A.S.I., dal momento che non sono fornite indicazioni sulla pianta organica vigente.

Il senatore MICHELINI sottolinea che l'articolo 13, comma 4, del provvedimento non fornisce sufficienti parametri per la determinazione dei compensi.

Il relatore MORO, preso atto degli esiti del dibattito, formula quindi una proposta di osservazioni favorevoli con i rilievi espressi nella relazione introduttiva.

Posta ai voti, tale proposta è quindi approvata dalla Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**7<sup>a</sup> seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agoni, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(Doc. XXII, n. 16) VALLONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate: parere favorevole.**

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**34<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

(490) **BETTAMIO ed altri.** – *Disciplina della professione di investigatore privato*: parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

(223) **MUZIO ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(524) **BRUNALE ed altri.** – *Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(779) **RONCONI ed altri.** – *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi*

(1357) **ZANOLETTI.** – *Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»*

parere favorevole su testo unificato.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

(Doc. XXII, n. 16) **VALLONE ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate*: parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MARZO 2003

**21<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1905).** – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(Doc. XXII n. 16) VALLONE ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate*: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 8,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione del Ministro delle attività produttive.

---

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 8,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario (2059).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni n. 400 e n. 433 ad essi attinenti.

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 8, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc.* XXII, n. 13).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 8,30 e 15*

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).



- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
  - IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
  - CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
  - FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
  - FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
  - CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
  - CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
  - Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
  - CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
  - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
  - CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
  - PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- e della petizione n. 85 ad esso attinente.
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri*).

- CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).
- CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 9, 14 e 20,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).
  - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante atto di indirizzo per la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003 (n. 180).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (n. 60).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra (2023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ORE 14,30

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Elezione dei Segretari.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14,30*

***IN SEDE REFERENTE***

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (2015).

***IN SEDE CONSULTIVA***

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di regolamento per il funzionamento amministrativo contabile e per la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze trasformati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1998, n. 368 (n. 176).

II. Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (n. 178).
- Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 182).

***AFFARE ASSEGNATO***

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

***PROCEDURE INFORMATIVE***

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Presidente del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e del Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione di esponenti del mondo scientifico e della ricerca.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).



- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo». (1357).

### IN SEDE CONSULTIVA

#### I. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

#### II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
  - RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
  - PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
  - CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
  - BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
  - CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPEL (n. 62).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
  - Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-*bis*) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
  - MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
  - RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14,15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: proposta di documento conclusivo.
- II. Indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente.

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del documento:

- VALLONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento da mercurio prodotto dalle industrie nell'area di Priolo e sulle malformazioni genetiche neonatali ivi riscontrate (*Doc. XXII, n. 16*).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14*

Inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio:

- audizione del generale Vincenzo Suppa, del Comando Generale della Guardia di Finanza.
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 8,30*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 (n. 171).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (n. 172).
  - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie di duplice uso, e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari (n. 175).

*AFFARI ASSEGNATI*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli atti:
- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 14*

**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

- I. Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il *referendum* regionale abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie» indetto nella regione Liguria per il 27 aprile 2003.
  
  - II. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa**  
**o simile**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 8,30*

Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

---

---

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 20*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).
  - Schema di decreto legislativo recante riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) (n. 179).
  - Schema di decreto legislativo recante riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l’infanzia**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 20,30*

- Esame del Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza 2002-2004, ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA  
sull’affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 5 marzo 2003, ore 13,50 e 14*

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Audizione dell’ingegner Tebrio Rosati, dirigente di Telecom Italia.
-



